

Riflessione

— Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*

A look over our internal legal system: Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007

di Vittoria Drosi

Il presente contributo è frutto di un adattamento dell'omonimo capitolo finale della tesi di laurea dell'Autrice, intitolata *La responsabilità amministrativa da reato degli enti. La salute e sicurezza del lavoro come campo privilegiato di indagine in una prospettiva nazionale e comparata* (a.a. 2018/2019, Relatore: Prof.ssa Anna Maria Maugeri).

SOMMARIO: 1. I criteri di imputazione della *corporate criminal liability* nel Regno Unito. – 2. La *vicarious liability* come prima forma di responsabilità dell'ente. – 3. Dalla *vicarious liability* all'*identification theory*. La svolta del 1944. – 4. Il caso *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* del 1972. – 5. I limiti dell'*identification test*. – 6. Il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* (CMCHA). Introduzione. – 7. L' *Health and Safety Work Act 1974*. – 8. Il coordinamento del CMCHA con l'*Health and Safety at Work Act*. – 9.1. Analisi della fattispecie di *corporate killing*. Il dovere di diligenza. – 9.2. L'elemento del *gross breach of a relevant duty of care*. – 9.3. Il *Senior management test* e le sue criticità. – 9.4. Ruolo del giudice e della giuria. – 9.5. La commisurazione della pena. – 10. Breve digressione: i *Deferred Prosecution Agreement*. Dalla tradizione nord-americana all'approdo in Gran Bretagna. – 11. Breve digressione: il *Bribery Act 2010*. – 12. Il *corporate killing*: un modello da seguire?

SUMMARY: 1. The criteria of imputation of corporate criminal liability United Kingdom. – 2. The *vicarious liability* as first model of corporate liability. – 3. From vicarious liability to identification theory. The turning point in 1944. – 4. The case *Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass* in 1972. – 5. The boundaries of identification test. – 6. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (CMCHA). Introduction. – 7. Health and Safety Work Act 1974. – 8. The coordination between CMCHA and Health and Safety at Work Act. – 9.1. Analysis of corporate killing. Duty of care. – 9.2. The element of gross breach of a relevant duty of care. – 9.3. Senior management test and its critical points. – 9.4. Distributions of roles: judge and jury. – 9.5. Determination of penalty. – 10. Slight digression: Deferred Prosecution Agreement. By tradition of North America row to United Kingdom. – 11. Slight digression: Bribery Act 2010. – 12. Corporate killing: a role model?

1. I criteri di imputazione della *corporate criminal liability* nel Regno Unito.

La responsabilità degli enti nel Regno Unito ha percorso nei decenni diverse strade: da schemi ricostruttivi antropomorfici, rappresentati dal canone della *vicarious liability* e dal *principle of identification*, ad autonomi criteri soggettivi di imputazione, grazie all'avvenuta introduzione, ormai tredici anni fa, della fattispecie di *corporate killing*, contenuta nel *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* (CMCHA), per mezzo del quale esso si è dotato di un paradigma di imputazione autonomo che si iscrive entro la logica della colpa di organizzazione.

In sintesi, il canone della *vicarious liability* si risolve in un meccanismo imputativo che fonda una forma di responsabilità su base meramente oggettiva, mentre il *principle of identification* costituisce un criterio apparentemente più raffinato, che consente di addebitare all'ente una responsabilità anche sotto il profilo soggettivo. In realtà, entrambi i paradigmi, presupponendo sempre la commissione di un reato da parte di un individuo operante all'interno dell'ente, intendono ancora la responsabilità dell'ente come conseguenza della responsabilità della singola persona fisica: l'ente viene chiamato a rispondere in via non sostitutiva, ma concorrente con l'individuo.

A questi due criteri è stato affiancato nel 2007 un modello di responsabilità in base al quale, quando il modo in cui le attività dell'ente sono gestite ed organizzate si traduce in una grave violazione del dovere di diligenza su di esso gravante, l'ente medesimo viene chiamato a rispondere degli eventi di morte causalmente riconducibili alla violazione.

Con questa riforma l'ordinamento del Regno Unito si è dunque dotato di un criterio di imputazione soggettiva autonoma incentrato sull'elemento del difetto organizzativo, aderendo alla logica della colpa di organizzazione.

È stata introdotta una responsabilità dell'ente sulla base di una propria ed autonoma colpevolezza. O almeno, questo sarebbe dovuto essere l'obbiettivo.

Posto che nel Regno Unito l'ente può essere chiamato a rispondere per ogni reato¹, il paradigma predisposto nel 2007 trova applicazione solo in riferimento al *corporate manslaughter*. Oltre questa fattispecie incriminatrice tutti gli altri reati (a parte quello dalla prevenzione della corruzione, rispetto alla quale con il *Bribery Act* del 2010² è stata introdotta la logica dei *compliance programs*), sono imputabili all'ente sulla base dei parametri tradizionali.

In Inghilterra, come in Italia, affinché si possa parlare di reato, è necessaria la compresenza dell'elemento oggettivo, il c.d. *actus reus*, la condotta, azione o omissione antiggiuridica, e dell'elemento soggettivo, c.d. *mens rea*, cioè è necessario che il fatto di reato sia soggettivamente rimproverabile all'autore dello stesso.

Sono ammesse, però, anche forme di responsabilità a titolo di *strict liability*, cioè ipotesi di responsabilità, che noi definiremmo, oggettiva: un elemento del fatto di reato, o, addirittura, l'intero reato viene attribuito all'agente senza che sia necessario accertare dolo o colpa³. Pertanto, se si ipotizza la commissione di una *strict liability offence* da parte di un ente non si prospettano rilevanti problemi di teoria generale del diritto penale; diversamente, invece, da quanto accade nelle ipotesi di *mens rea offences*⁴, le quali rappresentano tra l'altro la maggior parte dei reati di *common law*.

Il sistema giuridico del Regno Unito conosce un ulteriore modello di fattispecie rappresentato dalle *hybrid offences*, cioè ipotesi di *strict liability with due diligence*. In questa ipotesi il fatto viene imputato oggettivamente al soggetto agente, a meno che questi non provi di avere agito con la dovuta diligenza.

Si rilevi che, nonostante il Regno Unito, grazie alla duttilità dell'ordinamento di *common law*, sia stato il primo ad operare nel senso del superamento del principio *societas delinquere non potest*, non altrettanta prontezza e innovatività hanno caratterizzato invece l'elaborazione dei criteri di imputazione della responsabilità, dovendosi, appunto, aspettare fino al 2007.

Nonostante ciò l'impatto pratico della riforma non va sopravvalutato, perché, appunto, l'ideologia della colpa in organizzazione è riferibile solo alle due fattispecie indicate: omicidio colposo e corruzione. Quindi, a fronte di una responsabilità da reato dell'ente per ogni reato, solo rispetto a due, diremmo noi, fattispecie-presupposto, si può ammettere di riconoscere la possibilità di ipotizzare una responsabilità dell'ente come tendenzialmente propria, cioè per fatto proprio e colpevole.

A ciò si aggiunga che, nonostante gli apprezzamenti rivolti alla disciplina del CMCHA, è davvero deludente il dato applicativo⁵. Probabilmente a causa dell'esperimento,

¹ Cfr. R. Guerrini, *Profili comparatistici della responsabilità da reato degli enti*, in *Studi senesi*, 2008, n. 1, p. 57, secondo cui: «la capacità penale delle persone giuridiche in Inghilterra è generale e riguarda tutti i reati, sia ipotesi di responsabilità oggettiva, che soggettiva».

² Vedi § 11.

³ Cfr. G. Marinucci – E. Dolcini, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, Giuffrè, 2004, p. 212.

⁴ «A corporation is incapable of an act of understanding and has no will to exercise» (*Case of Sutton's Hospital* [1612] 10 Rep. 1a.), riportato da C. Wells, *Corporation and criminal responsibility*, Oxford Press, Oxford, 2001, p. 89, nota 35.

⁵ Cfr. E. Villani, *Alle radici del concetto di colpa di organizzazione nell'illecito dell'ente da reato*, Jovene, Napoli, 2016, p. 2, nota n. 2.

non ben riuscito, di circoscrivere l'ambito applicativo della fattispecie con il c.d. *senior management test*, facilmente eludibile nella prassi.

2. La *vicarious liability* come prima forma di responsabilità dell'ente.

Prima di entrare nel merito del sistema di *corporate criminal liability* vigente nel Regno Unito, è bene precisare, fin da subito, che in questo ordinamento non esiste alcuna disciplina, generale ed astratta, che regoli l'attribuzione della responsabilità alla persona giuridica per ogni fatto costituente reato.

Infatti, le uniche disposizioni di portata generale, nella materia *de qua*, si rinvencono nel *Criminal Law Act 1827*⁶ e nell'*Interpretation Act* del 1978⁷, i quali prevedono che, in mancanza di una disposizione contraria, l'espressione "*person*", inserita in uno statuto, o nella legislazione subordinata, debba essere intesa in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche "*a body of persons*".

Ciò posto, è stata proprio l'Inghilterra, grazie alla duttilità che, da sempre, caratterizza i sistemi di *common law*, il primo Paese che, nel 1842, ha tentato di scardinare il principio "*societas delinquere non potest*".

La prima ipotesi di potenziale responsabilità degli enti, che si prospetta innanzi alle corti inglesi, è una fattispecie di *strict liability offence*, e per di più di tipo omissivo (*non-feasance*)⁸. Si tratta, come anticipato, del caso del 1842 *Birmingham and Gloucester Railway*⁹, riguardante una società ritenuta responsabile per non avere rimosso un ponte che aveva illegittimamente eretto¹⁰.

A partire da tale primo caso, l'espedito che ha consentito di superare le tradizionali obiezioni al riconoscimento di una responsabilità penale della persona giuridica, è da rinvenirsi nel ricorso alla responsabilità vicaria, una responsabilità da posizione che si imputa all'ente «*for the criminals acts of employees acting within the scope of their employment*»¹¹, quindi, in maniera del tutto derivata.

⁶ Nella Sec. 14 del *Criminal Law Act 1827*, è espressamente dichiarato che il termine "*person*", se contenuto in un *criminal statute*, deve intendersi come riferito anche alle persone giuridiche (*legal persons*).

⁷ Par. 5. Reperibile su <http://www.legislation.gov.uk/>

⁸ Qualche anno più tardi, *R. v. Great North of England Rly Co.*, (1846) 9 QB 315, ha esteso il campo di applicazione del modello ad ipotesi commissive (*misfeasance*). Cfr. C.R.N. Winn, *The criminal responsibility of corporations*, in *Cambridge Law Journal.*, 1929, volume 3, n. 3, p. 398 ss.

⁹ Cfr. G. Gentile, *L'illecito colposo dell'ente collettivo - Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, Giappichelli, Torino, 2009. p. 37. Nonché A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 202.

¹⁰ Nello specifico, si trattava di un reato di *public nuisance*, cioè un reato di *common law* che si configura quando viene posto in essere un atto non autorizzato dalla legge, oppure si realizza un'omissione che costituisce la violazione di un dovere giuridico e questi fatti ostacolano o impediscono ai cittadini l'esercizio dei diritti loro riconosciuti. Cfr. D. Ormerod, *Smith and Hogan's Criminal Law*, Oxford UP, Oxford, 2008, p. 1117 ss.

¹¹ H. Brown, *Vicarious Criminal Liability of Corporations for the Acts of their Employees and Agents*, *Loyola Law Review*, 1995, vol. 41, p. 279.

Viene così applicato alle società il principio *respondeat superior*¹², elaborato nell'ambito della *tort law*, secondo cui il padrone risponde degli atti del proprio servo.

La responsabilità vicaria costituisce, quindi, storicamente la prima forma di responsabilità criminale delle persone giuridiche nel Regno Unito. Infatti, fino alla metà del XIX secolo – nonostante le esigenze derivanti, sia dalla rivoluzione industriale, sia dal più generale processo di modernizzazione complessiva che ha riguardato quel Paese – l'organo giurisdizionale d'oltremarica è sempre stato restio ad ammettere una responsabilità penale delle persone giuridiche. La causa di tutto ciò è da rinvenire nelle seguenti tradizionali obiezioni: la natura fittizia, e non reale, della persona giuridica; l'impossibilità di individuare lo stato soggettivo richiesto per l'integrazione di un determinato reato da parte di un soggetto diverso dalla persona fisica; l'incapacità di comparire in giudizio personalmente; la difficoltà di individuare sanzioni penali adeguate.

La responsabilità vicaria è, comunque, una forma di responsabilità per fatto altrui e consente, astrattamente, l'attribuzione alla persona giuridica dei reati commessi da tutti i suoi dipendenti.

È necessario, però, rilevare che la teoria della responsabilità vicaria è stata elaborata solo con riferimento ai reati previsti dalla *statute of law*, ed in particolare solo rispetto ai reati di c.d. *strict liability*, cioè quei reati che non richiedono l'elemento soggettivo (intenzione, consapevolezza o negligenza)¹³, fattore, questo, che ha costituito il più grave limite al riconoscimento della responsabilità delle persone giuridiche, perché la teoria della responsabilità vicaria¹⁴.

¹² Principio di origine medievale nato per regolare la responsabilità del padrone (*master*) per gli illeciti del servo (*servant*); in ambito civile, ci si era gradualmente svincolati dalla necessità, ai fini dell'affermazione della responsabilità del *master*, che questi avesse espressamente ordinato la commissione dell'illecito: dapprima attribuendo rilevanza anche all'ordine implicito (*implied command*) e, successivamente, fondando la responsabilità sulla semplice relazione intercorrente tra *employer* ed *employee*, purché quest'ultimo avesse commesso l'illecito nell'ambito della attività lavorativa (*within the scope of employment*). Cfr. A. Pinto – M. Evans, *Corporate criminal liability*, Sweet & Maxwell, London, 2003, p. 18.

¹³ Cfr. *Pearks, Gunston & Tee Ltd v. Ward* [1902] 2 KB 1, 11, per il giudice Channel: «*by the general principles of criminal law, if a matter is made a criminal offence, it is essential that there should be something in the nature of mens rea, and, therefore, in ordinary cases a corporation cannot be guilty of a criminal offence, nor the master can be made criminally liable for an offence committed by his servant. But there are exceptions to this rule [...] where [...] the Legislature has thought it so important to prevent [a] particular act from being committed that it absolutely forbids it to be done and if it is done, the offender is liable to a penalty whether he had any mens rea or not and whether or not he intended to commit a breach of the law. Where the act is of this character, then the master is [...] responsible and is liable to a penalty. There is no reason why he should not be, because the very object of the Legislature was to forbid the thing absolutely. It seems to me that exactly the same principle applies in the case of a corporation*». Cfr. C. Nana, *Revisiting the Question of Imputation in Corporate Criminal Law*, Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 8.

¹⁴ Ad eccezione delle ipotesi di *strict liability offences*, in generale le corti inglesi escludono l'applicabilità della *vicarious liability* in ambito penale: «*It is a point not to be disputed that in a criminal case the principal is not answerable for the act of his deputy, as he is in civil cases; they must each answer for their own acts, and stand or fall by their own behavior*» (*Huggins* [1730] 92 ER 518, per Raymond). Cfr. Law Commission No. 237 1996, p. 69 nota 11, reperibile su: https://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/lc237_Legislating_the_Criminal_Code_Involuntary_Mans_laughter.pdf

3. Dalla *vicarious liability* all'*identification theory*. La svolta del 1944.

La *vicarious liability* non è idonea a fungere da criterio generale di attribuzione della responsabilità penale alla *corporation*, dovendo cedere il passo, ogniqualvolta si tratti di valutare la colpevolezza della *legal person*, alla più restrittiva *identification theory*.

Quest'ultima, adottando una visione sostanzialmente antropomorfica della *societas*, si preoccupa di individuare la *directing mind and will*, ovvero il "cervello" dell'ente; da ciò discende l'impossibilità di applicazione generalizzata ed indiscriminata a qualsiasi soggetto inserito all'interno dell'organigramma aziendale.

Proprio la necessità di estendere la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati più gravi, rispetto ai quali è necessario anche l'accertamento del requisito della *mens rea*, ha indotto le corti inglesi a prospettare una seconda forma di responsabilità, che si discostasse da quella vicariale.

Il primo approccio a questo tipo di responsabilità risale al 1915¹⁵, quando, nel caso *Lennard's Carryng Co.*¹⁶ – relativo, però, ad una causa di risarcimento danni, quindi in ambito prettamente civilistico – la *House of Lords* stabilì che gli atti, e gli stati mentali di determinati *senior officers*, i c.d. *directing minds*, della persona giuridica avrebbero dovuto essere considerati atti, e stati mentali, della persona giuridica stessa: «[...] a corporation is an abstraction. It has no mind of its own any more than it has a body of its own; its active and directing will must consequently be sought in the person of somebody who is really the directing mind and will of the corporation, the very ego and center of the personality of the corporation»¹⁷.

In tale vicenda, per superare le resistenze teoriche legate al principio di colpevolezza, la giurisprudenza elaborò un criterio di imputazione, il c.d. *identification test*, in base al quale l'ente risponde solo se il reato sia stato realizzato da chi effettivamente ha un potere organizzativo e di rappresentanza, quindi: «an agent who is really the very ego and centre of corporation»¹⁸.

Si tratta, sostanzialmente, della "mente della persona giuridica", la c.d. *controlling mind*. Il principio della identificazione, nella sua declinazione della c.d. *directing mind*, consente, infatti, di superare il tradizionale problema della *mens rea*, imputando, in via

¹⁵ In generale si ricordi che le corti civili non hanno incontrato particolare difficoltà nell'affermare che il *principal*, cioè il *master*, potesse essere una *corporation*: cfr., ad esempio, *Ranger v. Gt. Western Ry Co* (1854), riportata da A. Pinto – M. Evans, *Corporate criminal liability*, cit., p. 19, dove si afferma la responsabilità (civile) di una *corporation* per una frode commessa dai suoi *agents*: «strictly speaking, a corporation cannot itself be guilty of fraud. But [...] there can be no doubt that if the agents employed conduct themselves fraudulently, so that if they had been acting for a private employer, the person for whom they were acting would have been affected by their fraud, the same principles must prevail where the principal under whom the agent act is a corporation» (per Lord Cottenham).

¹⁶ Consultabile su: <http://www.uniset.ca/other/cs2/1915AC705.html>. A.C. 705.

¹⁷ In realtà, il principio è stato enunciato rispetto ad una vicenda di responsabilità civile, ma si rendeva chiara la sua possibile applicazione anche rispetto a vicende attinenti ad ipotesi di responsabilità penale.

¹⁸ Cfr. A. Pinto – M. Evans, *Corporate criminal liability*, cit., p. 48. Riprende le argomentazioni di Pinto e Evans R. Lottini, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Giuffrè, Siena, 2005, pp. 48-49.

immediata e diretta, alla persona giuridica lo stato mentale del *senior officer*: «*the minds of those who control the company are the minds of the company itself*»¹⁹.

La vera svolta nell'elaborazione della dogmatica attinente alla responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna si registra però nel 1944²⁰: viene costruita una responsabilità diretta della persona giuridica, e, contemporaneamente, emerge la distinzione tra il meccanismo della *vicarious liability*, applicabile solamente alle *strict liability offences*²¹, e il criterio dell'*identification theory*, necessario per le fattispecie di reato che richiedono la *mens rea*²².

In realtà, quello dell'*identification* non costituisce un vero e proprio nuovo criterio di imputazione quanto, più propriamente, una rielaborazione dottrinale dell'*alter ego* della *law of torts*²³; in ogni caso, il criterio si fonda sull'idea che la *corporation* si identifica pienamente nel comportamento dei suoi dirigenti. In altre parole, le azioni e la volontà di alcuni suoi dipendenti costituiscono le azioni e la volontà della società stessa, quindi, questa ne risponde come se avesse posto in essere un fatto illecito tipicamente proprio.

Nonostante l'innovatività di tale elaborazione giurisprudenziale, le corti inglesi saranno successivamente prudenti nell'applicare il principio prospettato nel caso *Lennard's* anche all'ambito penale. La svolta si ha appunto nel 1944, quando, finalmente²⁴, nel caso *R. v. ICR Haulage Co.*²⁵, una persona giuridica viene condannata ad una pena pecuniaria per una *serious offence* commessa dalla sua *directing mind*.

¹⁹ E. Mujih, *Reform of the law of corporate killing: a toughening or softening of the law?*, in *Company Lawyer*, 2008, vol. 29, n. 3, p. 78.

²⁰ Si tratta, come verrà successivamente chiarito, di tre diversi casi, ma dello stesso anno: *Kent and Sussex, R. v. ICR Haulage, Moore v. Breler*.

²¹ Si tratta essenzialmente di alcune ipotesi di *statutory offences*: «*a master is not criminally responsible for a death caused by his servant's negligence, and still less for an offence depending on the servant's malice; nor can a master be held criminally liable for the guilt of his servant in receiving stolen goods knowing them to be stolen. And this principle of common law applies also to statutory offences, with the difference, that it is in the power of the Legislature, if it so pleases, to enact [...] that a man may be convicted and punished for an offence although there was no blameworthy condition of mind about him*» (*Chisholm v. Doulton* [1889] 22 QBD 736, 741, per Cave J). Cfr. <https://cbr.cba.org/index.php/cbr/article/download/270/270/> p. 59, nota 4.

²² C. De Maglie, *L'etica e il mercato, la responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 148-9.

²³ Cfr. R. Lottini, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 50.

²⁴ Una prima indicazione circa la possibilità di estendere il campo di applicazione del modello della *vicarious liability* oltre il confine delle *strict liability offences* è reperibile in un *obiter dictum* del giudice Channel in *Pearks, Gunston & Tee* (Cfr. *Pearks, Gunston & Tee Ltd v. Ward* [1902] 2 KB 1, 12). Nonostante in quel caso si trattasse di applicare una *strict liability offence* (prevista dalla s. 6 del *Food and Drugs Act 1875*), il giudice Channel assume una posizione di parziale apertura circa l'applicabilità alla *corporation* della fattispecie prevista dalla *section 3* di quell'Act (una *hybrid offence*): «*as to s.3 there is a slight difference, because, [...] it seems that a mens rea is involved in the offence, though it need not be proved by the prosecution, as it must be in ordinary criminal cases [...]. A provision of that kind is enacted where the Legislature desires to prevent the act from being done, though it is recognised that there may be cases in which the act is done innocently [...]. In those cases, the defendant can prove his innocence [...]. There may, therefore, be more difficulty in applying the rule in those cases to a corporation than there is under s.6. Speaking for myself, I am inclined to think that a corporation would come under s.3 as well as under s.6, but the question is not quite so clear, and possibly it may have to be argued hereafter. The decision of the present cases does not, however, involve a decision of that question*». Cfr. C. Nana, *Revisiting*, cit.

²⁵ *R. v. I.C.R. Haulage, Ltd.*, 1944 K.B. 551 (Crim. App.).

Per una maggiore comprensione, è opportuno riportare tre diverse “rivoluzionarie”²⁶ sentenze, tutte dell’anno 1944, e tutte inerenti ad un reato di frode.

Nel primo caso, *Dpp v. Kent and Sussex Contractors* (la società viene sanzionata per frode e false dichiarazioni)²⁷, si è affermato esplicitamente che: «se un funzionario di una società, agendo nell’ambito delle sue competenze e poteri, esibisce un documento che sa essere falso e tramite il quale intende truffare [...] la sua conoscenza e la sua volontà debba essere imputata alla società»²⁸.

Il principio di diritto che si può trarre da tale pronuncia è il seguente: una società è incapace di agire, parlare o pensare, se non nella misura in cui agiscono, parlano o pensano i suoi dirigenti²⁹. Quindi, i dirigenti sono la società, e quindi la società può rispondere anche per i reati per i quali è richiesta la *mens rea*.

Nel caso *R v ICR Haulage Ltd*, la società viene ritenuta responsabile di tentata frode³⁰, *conspiracy to defraud*³¹, un *common law crime* per il quale è certamente esclusa la possibilità di ricorrere alla *vicarious liability*: la condanna interviene, non per fatto altrui, bensì in quanto il fatto di reato posto in essere dal dirigente doveva considerarsi fatto proprio della società³².

Si ribadisce l’operatività dell’*identification test* anche rispetto ad un reato di *common law*: «se l’atto criminale di una persona, il suo stato di mente, la volontà, la conoscenza sono da considerare l’atto della società di cui è impiegato, dipende dalla natura delle sue funzioni, dalla sua posizione di direttore o impiegato della società e da altri rilevanti fattori e circostanze [...]. Le azioni di un *manager* costituiscono le azioni della società e la truffa di tale persona è la truffa della società, pertanto ammettiamo la condanna contro la persona giuridica»³³.

Il terzo caso, *Moore v. Breler Ltd*³⁴ (si condanna la società che, allo scopo di trarre in inganno, fa uso di documenti falsi)³⁵, ribadisce il principio che l’ente può essere

²⁶ Così le definisce C. Wells, *Corporation and criminal responsibility*, cit., p. 346.

²⁷ Nello specifico, viene condannata per avere falsificato l’attestazione necessaria per ottenere un buono per il carburante, violando, dunque, il *Motor Fuel Rationing Order*, che sanziona le frodi ai danni del servizio di razionamento del carburante; nonché, il *Defence General Regulation* del 1939, che punisce le false dichiarazioni contenute nei documenti.

²⁸ 1944 KB 146. (1944)1 All E.R. 119: (1944)14 Coitp Cas 133.

²⁹ Così, letteralmente. il Giudice Caldecote in grado d’appello: «*a company is incapable of acting or speaking or even of thinking except in so far as its officers have acted or spoken or thought*». Brano riportato dalla Law Commission, *Criminal liability in regulatory contexts: a consultation paper*, 2010, numero 195, par. 5.19, p. 90, reperibile su: http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/06/cp195_Criminal_Liability_consultation.pdf

³⁰ Nello specifico, si tratta del reato di *conspiracy to defraud*, integrato da colui che, in concorso con il direttore, abbia truffato un acquirente facendogli pagare un corrispettivo per un quantitativo di merce superiore a quello consegnato.

³¹ S. Ramage, *Serious Fraud and Current Issues*, iUniverse, 2005, p. 6 nota 30.

³² Cfr. P. De Gioia–Carabere, I.A. Savini, *La “231” nel Regno Unito: Riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (corporate manslaughter) e al corporate manslaughter and corporate homicide act 2007*, in *Resp. amm. soc. enti*, n. 3, 2011, p. 116.

³³ 1944 KB 551. (Crim. App.).

³⁴ 1944 2 All ER 515.

³⁵ Nello specifico, è stato violato il *Financial Act* del (No. 2) del 1940, il quale, alla sec. 35, punisce la condotta con la pena pecuniaria. Nel caso di specie, due *managers* vendevano beni appartenenti alla società, ma, per

responsabile anche per i reati caratterizzati da responsabilità colpevole, e in particolare nel caso (come quello so i specie) in cui i *manager*, pur perseguendo fraudolentemente un interesse privato, abbiano agito nell'ambito dell'organizzazione, esercitando le funzioni e i poteri loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

In tale ultima vicenda viene definitivamente superata l'impostazione tradizionale della responsabilità vicaria, postulandosi la responsabilità penale della persona giuridica in forza del principio di identificazione, e del modello della *directing mind*. La *mens rea* della persona giuridica coincide, *sic et simpliciter*, con la *mens rea* della persona fisica, in modo immediato e diretto. Tale identificazione non è possibile indiscriminatamente per tutte le persone fisiche che appartengono alla persona giuridica, ma solo rispetto a quel – ristretto – gruppo, che costituisce, letteralmente, il cervello della persona giuridica.

4. Il caso *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* del 1972.

Un ulteriore passo in avanti nell'elaborazione dell'*identification theory* è rappresentato dal caso *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass*³⁶ (di seguito, *Tesco*)³⁷, in cui, per la prima volta, i giudici inglesi tentano di definire i criteri di identificazione dei soggetti che fanno parte, e costituiscono, la c.d. *directing mind* dell'ente.

Certamente non può essere negata la rilevanza delle tre sentenze del 1944³⁸, le quali hanno, da un lato, predisposto un nuovo modello di imputazione della responsabilità degli enti; tuttavia, esse non sono riuscite a delinearne, in alcun modo, il contenuto ed i limiti applicativi³⁹. Il caso *Tesco* invece offre questa occasione.

La società è accusata di avere violato il *Trade Descriptions Act* 1968, sec. 11(2), permettendo di apporre l'indicazione "offerta speciale" rispetto a merci invece in vendita ai prezzi ordinari. La difesa eccepisce⁴⁰ che debba essere esclusa la responsabilità se la società dimostri di aver agito secondo *due diligence*, provando, dunque, che il reato si sia verificato a causa dell'azione o omissione di un'altra persona. Nello specifico, si sostiene che il direttore di un singolo negozio, ricoprendo un ruolo ai margini della intera gerarchia

lucrare sul ricavo derivante dalla vendita, falsificavano i relativi documenti, i quali confluivano nella contabilità generale della società e ne compromettevano l'autenticità. Reperibile in: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1940/29/pdfs/ukpga_19400029_en.pdf

³⁶ 1972 AC 153, reperibile su: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1971/1.html>.

³⁷ Nello specifico, nel 1971, la società, proprietaria di circa 800 supermercati, viene rinviata a giudizio per avere violato la sec 11 (2) del *Trade Description Act* del 1968 perché ha offerto in vendita prodotti ad un prezzo diverso rispetto a quello poi realmente praticato. In un punto vendita il detersivo, al quale era stata apposta l'indicazione "offerta speciale", veniva poi venduto a prezzo pieno, perché il direttore del negozio non si era accorto che le scatole erano terminate, m aveva, erroneamente, mantenuto il prezzo in offerta. Reperibile: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29/pdfs/ukpga_19680029_en.pdf.

³⁸ Infatti, non hanno fornito indicazioni su quale sia il limite inferiore della cerchia di soggetti che a cui è possibile riconoscere uno status sufficientemente elevato da far scattare il meccanismo della identificazione (la definizione più ampia è probabilmente quella di Caldecote in *Moore v. Besler*, che fa riferimento a generici «important officials»). Cfr. Law Commission, *Criminal liability*, cit., pp. 91-92.

³⁹ C. Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., p. 95 afferma: «none of these cases gave any clear idea as to how far this doctrine whereby the mens rea of certain company officers could be imputed to the company extended».

⁴⁰ Invocando la sec. 24 (1) dello stesso.

aziendale, non poteva essere identificato con la società nel suo complesso, ma era, piuttosto, quella altra persona, che aveva autonomamente posto in essere il fatto illecito, realizzandosi una situazione tale per cui la società doveva andare esente da responsabilità. Infatti, si ricordi che le *statutory offences* si basano su una responsabilità principalmente di tipo oggettivo, ma a volte si prevedono delle esimenti (*defence*), che richiedono l'individuazione del rimprovero, e quindi impongono l'applicazione dell'*identification test*⁴¹. Si tratta di fattispecie di reato che possiamo definire ibride, per le quali, da un lato, non è richiesta, da parte del pubblico ministero, la prova dell'elemento soggettivo⁴² (potrebbero apparire ipotesi di responsabilità oggettiva) ma, dall'altro, è concessa all'imputato la possibilità, per mezzo dell'inversione dell'onere della prova, di dimostrare di avere usato tutta la diligenza dovuta per evitare il verificarsi dell'evento lesivo⁴³.

Infatti, la sec. 11(2) *Trade Descriptions Act* del 1968 è costruita come una *hybrid offence*, poiché la sec. 24(2) dello stesso *Act* prevede una *due diligence defence* che trova applicazione, tra l'altro, quando la commissione del reato sia attribuibile all'azione od omissione di un'"altra persona".

Le argomentazioni difensive si focalizzano su questa disposizione, cercando di dimostrare che lo *store manager* di un punto vendita non si "identifica" con l'intera società e deve essere considerato un'"altra persona" ai fini dell'applicazione della norma in questione.

Si tratta, quindi, di individuare quali soggetti sono in grado di veicolare la volontà della società, al punto che la volontà della persona fisica possa essere considerata volontà della società stessa.

L'ente può essere dichiarato colpevole per un reato che richiede la *mens rea* a due condizioni: che la persona fisica che ha commesso il fatto di reato sia identificabile all'interno della società, e che nella stessa ricopra una carica in forza della quale non può non essere considerata *directing mind and will*⁴⁴.

La *House of Lords* stabilì che la *defence* invocata dalla difesa era applicabile alla *Tesco*, negando che uno, fra le centinaia, di *branch manager* della società potesse identificarsi con essa.

La *House of Lords*, nell'intento di chiarire i principi precedentemente espressi nel caso *ICR Haulage*, affermò che una persona giuridica può essere ritenuta responsabile solo per gli atti compiuti dal *board of directors*, dal *managing directors*, e dagli altri *superior*

⁴¹ Ad esempio, nel caso *Tesco*, si è dovuta vagliare la possibilità di fare ricorso ad una *defence* rispetto ad un reato realizzato da un dipendente. Poiché la *defence* si basa sullo stato di ignoranza ed errore del datore di lavoro, è frequente che, nell'ambito soprattutto di enti di grosse dimensioni, la singola violazione non possa essere nota ai *senior manager* dell'ente.

⁴² Di fatto si tratta di fattispecie caratterizzate da un'inversione dell'onere della prova relativamente alla *mens rea*, nel senso cioè che è consentito all'imputato di provare di aver usato tutta la diligenza necessaria ad evitare il reato (che pure si è verificato) ovvero di aver adottato tutte le precauzioni possibili.

⁴³ Cfr. C. Wells, *Corporate Criminal Liability in England and Wales: past, present and future*, in Pieth-Ivory, a cura di, *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*, Springer, 2011, p. 117.

⁴⁴ Letteralmente: «*the boards of directors, the managing director and perhaps other superior officers of a company carry out the function of management and speak and act as the company. The subordinates do not.*».

officers che svolgono funzioni di gestione, se ed in quanto essi possano parlare ed agire in nome e per conto della persona giuridica.

La pronuncia ha tentato di restringere ulteriormente, rispetto alle precedenti, l'ambito applicativo della responsabilità non vicaria. Il tentativo non può però ritenersi del tutto soddisfacente.

Residuano infatti delle disfunzioni. Da un lato, con la pronuncia in esame sono stati identificati sì dei criteri, ma così generici (*officers of a company carrying out the functions of management and speak and act as the company*) da poter essere facilmente elusi dalle persone giuridiche, rendendo di fatto la responsabilità inapplicabile il più delle volte.

Dall'altro lato, tali criteri risultavano essere talvolta non adeguati alle complesse realtà organizzative delle persone giuridiche. Nel caso *R v Peter Kite*⁴⁵ si rileva che la teoria dell'*alter ego* funziona bene solo nei casi in cui siano coinvolte piccole entità, cioè dove l'individuo possa essere identificato più facilmente⁴⁶. Infatti, l'applicazione dell'*identification test* alla luce del caso *Tesco* ha provocato, di fatto, la paralisi di una parte non irrilevante del sistema punitivo, perché, limitando oltremodo, a causa della genericità dei criteri, la classe di persone potenzialmente *alter ego*, si riduce a dismisura la possibilità di considerare l'ente responsabile.

Tra i settori che risentono maggiormente degli effetti di tale paralisi vi è il sottosistema del diritto penale del lavoro: il funzionamento di questo settore, rispetto ad un ente, fino al 2007, è stato affidato esclusivamente all'efficacia preventiva del *Health and Safety at Work Act* (di seguito, HSWA) del 1974. Detto altrimenti, prima dell'implementazione del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* del 2007, nel caso in cui un ente, attraverso la sua attività, avesse causato perdite di vite umane, la sua responsabilità si sarebbe fondata, da un lato, sul reato di *common law*, interpretato alla luce dell'*identification theory* per come risultante dal caso *Tesco* e, dall'altro, sull'impianto normativo dell'HSWA.

È chiaro che il punto dolente, lo snodo problematico, della teoria della immedesimazione organica, è rappresentato dalla individuazione dei criteri identificativi di chi fa parte della c.d. *directing mind*, soprattutto rispetto ad organizzazioni complesse. Infatti, in tanto la responsabilità della persona giuridica può sussistere, in quanto il reato sia stato commesso da un soggetto che fa parte, e rappresenta, la *directing mind*.

5. I limiti dell'*identification test*.

La mancata predisposizione di una – vera e propria – forma di responsabilità penale dell'ente è stata colmata dall'elaborazione del criterio di imputazione appena esposto dell'*identification theory*. Quest'ultimo, però, nonostante manifesti la volontà di rispettare il principio di colpevolezza, ancorando la responsabilità della persona giuridica alla sussistenza dell'*element mens rea* della persona fisica, diremmo noi, apicale, di fatto

⁴⁵ R. v. *Kite OLL Ltd.*, *Winchester Crown Court*, 8 dicembre 1994.

⁴⁶ Nel caso di specie, sia la società che il *managing director* erano indagati per omicidio colposo. Nel caso di specie la condanna dell'ente fu facile: il *manager* era certamente *directing mind and will*, in quanto unico amministratore e dipendente.

introduce una forma di responsabilità (mascherata) “per fatto altrui”, prossima, chiaramente, alla responsabilità vicaria.

Infatti, condizionare la responsabilità dell’ente all’accertamento della responsabilità penale di una persona fisica, sebbene posta in una posizione apicale, non permette di apprezzare autonomamente la colpevolezza della persona giuridica. Non si fa altro che ricorrere ad una forma di responsabilità derivativa, di rimbalzo, nonostante le declamazioni teoriche delle corti che vedono nella *identification* una forma di responsabilità diretta e personale dell’ente.

La teoria dell’*identification test* si differenzia dal modello del *respondeat superior* più sul piano quantitativo, cioè attinente all’ampiezza del novero dei soggetti che possano impegnare la responsabilità penale dell’ente, che su quello qualitativo⁴⁷. In entrambi i modelli, una volta che sia stata accertata la commissione del reato da parte di un individuo “rilevante”, la traslazione di responsabilità in capo all’ente è automatica. Le ragioni di tali anomalie sono riconducibili, essenzialmente, ad un’erronea impostazione dogmatica della responsabilità delle persone giuridiche. Infatti, l’ostinato modo di ragionare per modelli culturali che hanno come riferimento solo l’agente individuale, e non l’ente in quanto tale, comporta risultati deludenti: il modello dell’*identification test* rimane, irrimediabilmente, legato alla individuazione e identificazione concreta dei soggetti che possono effettivamente costituire il cervello dell’ente.

L’*identification test* si rivela quindi lacunoso, a dispetto delle sicuramente nobili intenzioni, causa di disfunzioni applicative⁴⁸. Nel caso in cui si tratti di un ente di piccole dimensioni è facile andare ad individuare chi ha agito, e contemporaneamente, che ruolo riveste all’interno dell’organizzazione aziendale. Tale tipologia di enti, però, è anche quella rispetto alla quale la responsabilità penale della *organisation* offre ben poco valore aggiunto rispetto alla criminalizzazione dei soli comportamenti individuali.

Se invece si tratta di una struttura di grandi dimensioni, con molta probabilità vi sarà una così articolata suddivisione dei compiti e delle competenze tale da rendere, concretamente, difficile l’individuazione della responsabilità del singolo soggetto autore materiale del fatto di reato⁴⁹. Tale inidoneità si rende manifesta avendo riguardo al particolare onere probatorio che andrebbe a gravare sull’accusa, perché, nelle organizzazioni complesse, il *Crown Prosecution Service* si troverebbe di fronte ad una vera e propria *probatio diabolica*: «*Evidential difficulties may arise where the company concerned has a diffuse structure, because of the need to link the offence to a controlling officer*»⁵⁰. Il principio elaborato nel caso *Tesco* si mostra incapace di trovare applicazione

⁴⁷ Cfr. C. Wells, *Corporation and criminal responsibility*, cit., p. 85.

⁴⁸ Si veda, ad esempio, il caso dell’affondamento della nave, *Seaboard Offshore Ltd v Secretary of state for Transport*, del 1993, in cui si evidenzia la difficoltà di individuare il soggetto responsabile all’interno dell’azienda, difficoltà che compromette l’applicazione dell’*identification test*. Cfr. J. GOBERT - M PUNCH, *Rethinking Corporate Crime*, Cambridge University press, 2003, pp. 61 ss.

⁴⁹ C. De Maglie, *L’etica e il mercato*, cit., pp. 153-154.

⁵⁰ Istruzioni del Crown Prosecution Service relative ai reati commessi da persone giuridiche: «*evidential difficulties may arise where the company concerned has a diffuse structure, because of the need to link the offence to a controlling officer*», par. “*Further Evidential Considerations*” consultabile su: <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/corporate-prosecutions>

nell'ipotesi più frequente: quella in cui ad un *manager* sia conferita una sostanziale, ma non assoluta, autonomia⁵¹.

Non sono mancati, successivamente, tentativi di superamento dei citati limiti della responsabilità non vicaria. In tal senso si ricorda il caso *Meridian Global Found Management Asia Ltd v. Securities Commission* del 1995⁵², in cui il *Privy Council* cerca di superare i limiti della responsabilità non vicaria stabiliti nel caso *Tesco*, ritenendo che il *directing mind model* non sia l'unico ed esclusivo modello valido ai fini della attribuzione della responsabilità alla persona giuridica. Potrebbe venire in considerazione anche la *mens rea* di persone diverse dal c.d. *directing mind*, ovviamente, avuto riguardo al linguaggio, al contenuto e alle finalità dello *statute of law* in esame. Nonostante questo divergente sviluppo, l'impostazione del caso *Tesco* risulta comunque essere stata l'unica accolta dalle corti nelle successive pronunce.

È evidente, infatti, che per la Pubblica Accusa è più difficile fornire la prova della colpevolezza dell'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso all'interno di una grande azienda, rispetto ad una piccola, perché in quest'ultima il vertice aziendale è maggiormente a contatto con le situazioni di rischio dalle quali discendono i doveri di diligenza: «*The smaller the corporation, the more likely it will be that the guilty knowledge can be attributed to the controlling officer*»⁵³.

Tale *deficit* è emerso chiaramente nelle aule delle corti inglesi nel 1991, nel caso *P&O European Ferries*⁵⁴, in cui la società è stata imputata per omicidio colposo⁵⁵. Nel caso di specie emerge che la responsabilità per l'accaduto si collocherebbe a vari livelli⁵⁶: «[...] a full investigation into the circumstances of the disaster leads inexorably to the conclusion that the underlying of cardinal faults lay higher up in the company [...]»⁵⁷. *The failure on the part of the shore management to give proper and clear directions was a contributory cause of the disaster*⁵⁸. Tutti coloro che erano coinvolti nella gestione erano singolarmente

⁵¹ Cfr. S.Field – N. Jörg, *Corporate criminal liability and manslaughter: should we be going Dutch?*, in *Crim. LR*, 1991, 156 ss. Considerazioni riprese dalla Law Commission, *Criminal liability*, cit., p. 6, nota 37.

⁵² Reperibile: <http://www.uniset.ca/other/cs2/19952AC500.html>

⁵³ Istruzioni CPS, cit., par. "Further Evidential Considerations".

⁵⁴ *R. v. P & O European Ferries (Dover) Ltd*, [1991], 93 Cr App R. 72 Central Crim Ct.

⁵⁵ Nello specifico, la società è imputata insieme ad otto suoi dipendenti. Il 6 marzo del 1987 il battello *Herald of Free Enterprise* di sua proprietà, in partenza dal porto di Zeebrugge e diretto a Dover, si capovolge ed affonda dopo 20 minuti, causando la morte di 188 persone. A seguito del disastro viene aperta un'inchiesta di natura amministrativa dal Ministero dei trasporti a seguito del quale si accertava che il battello era affondato perché i portelloni di prua erano stati lasciati aperti, e hanno consentito all'acqua di entrare e ovviamente di inabissarlo. Il responsabile della chiusura dei portelloni, è emerso, al momento della partenza stava dormendo nella sua cabina.

⁵⁶ *Depart of Transport, Herald of Free Enterprise*, Report of Court no. 8074, del 1987 Par.14. Cfr. J. Martin-T. Storey, *Unlocking Criminal Law*, Routledge, 2010, para. 7.5.1.

⁵⁷ La sentenza prosegue: «[...] the Board of Directors did not appreciate their responsibility for the safe management of their ships. They did not apply their minds to the question: What orders should be given for the safety of our ships? The directors did not have any proper comprehension of what their duties were. There appears to have been a lack of thought about the way in which the *Herald* ought to have been organised for the *Dover/Zeebrugge* run. All concerned in management, from the members of the Board of Directors down to the junior superintendents, were guilty of fault in that all must be regarded as sharing responsibility for the failure of management. From top to bottom the body corporate was infected with the disease of sloppiness».

⁵⁸ *Sheen Report*, par. 14.1, riportato in *Lawcom N. 237*, cit., p. 115. Sul punto: Cfr. C. Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., p. 111.

responsabili di errori. Ciò ha reso impossibile identificare quel soggetto, che in virtù dell'*identification theory*, avrebbe dovuto rappresentare la *will and mind* della società: «[...] *Where a corporation through the controlling mind of one of its agents, does an act which fulfils the prerequisites of the crime of manslaughter, it is properly indictable for the crime of manslaughter*».

L'elemento soggettivo dell'omicidio non può riconoscersi nell'aggregazione di molteplici carenze organizzative: un condanna per *manslaughter* presuppone la prova di una singola azione connotata da grave negligenza, ma questa non può essere ricostruita aggregando le azioni di diversi soggetti⁵⁹; anzi, si presuppone la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di una singola azione connotata da grave negligenza. E quest'ultima, nel caso di specie, non è certamente riferibile ad un soggetto *directing mind and will* della società, cioè un soggetto «[...] *who were to be identified as the embodiment of the company itself*»⁶⁰. Il giudice Bingham, nel caso, negò espressamente la possibilità di ricorrere al *principle of aggregation*⁶¹. Se tale principio fosse stato accolto, ai fini della configurazione della colpevolezza dell'ente, si sarebbero potuti sommare gli stati soggettivi e le conoscenze di soggetti individualmente non responsabili (ad esempio un amministratore avrebbe potuto essere a conoscenza delle precedenti occasioni nelle quali una nave della P&O era salpata con i portelloni aperti, ed un altro della richiesta di alcuni *senior masters* di installare degli indicatori sul ponte). Concludendo, la società non venne condannata perché non poteva rispondere né in forza della *vicarious liability*, perché si trattava di un *mens rea offence*, né in forza dell'*identification theory*.

Come non notare che l'*identification test* si offre, clamorosamente, a facili elusioni? Infatti, al fine di non incorrere in alcuna forma di responsabilità, nell'ambito delle organizzazioni complesse si tenderà a rendere meno chiara la linea di responsabilità all'interno delle singole unità produttive, al fine di non incorrere in qualsiasi forma di responsabilità, sia individuale che dell'ente⁶². In conclusione, il modello della responsabilità non vicaria, che ha rappresentato l'ipotesi tipica di responsabilità delle persone giuridiche nel Regno Unito fino al 2007 per ogni fattispecie di reato, non sembrava più idoneo a fare fronte alla complessità delle strutture decisionali e catene di comando delle moderne persone società.

6. Il *Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007 (CMCHA)*. Introduzione.

⁵⁹ *Herald of Free Enterprise case R v HM Coroner for East Kent ex parte Spooner* [1989] 88 Cr App R 10.

⁶⁰ Cfr. A. Dignam, *Hicks & Goo's Cases and Materials on Company Law*, Oxford University Press, edizione n. 7, 2011, p. 146.

⁶¹ «I do not think the aggregation argument assists the applicants. Whether the defendant is a corporation or a personal defendant, the ingredients of manslaughter must be established by proving the necessary *mens rea* and *actus reus* of manslaughter against it or him by evidence properly to be relied on against it or him. A case against a personal defendant cannot be fortified by evidence against another defendant. The case against a corporation can only be made by evidence properly addressed to showing guilt on the part of the corporation as such» (per Bingham LJ, pp. 16-17).

⁶² Cfr. J. Braithwaite – B. Fisse, *Corporations, Crime e accountability*, Cambridge University Press, 1993, p. 39 ss.; ma anche, S.A. Field- N. Jorg, *Manslaughter: should be going Duch*, cit., p. 159.

Nel biennio tra il 1996 e 1998 si sono verificati nel Regno Unito 510 decessi e 47803 infortuni a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro⁶³; questo dato, accompagnato, da un lato, dalla consapevolezza delle carenze della dottrina dell'*identification*, e, dall'altro, dalla maturazione dell'idea secondo cui anche le società possono essere responsabili di *manslaughter*⁶⁴, ha portato ad una svolta.

Nel 1997 il Segretario di Stato Jack Straw annuncia la volontà del Governo inglese di seguire la proposta della *Law Commission* relativa al *corporate killing*, ma bisognerà attendere gli anni 2000 affinché venga presentata dal Governo una prima bozza articolata, e, addirittura, il 2005 per la presentazione del primo progetto preliminare. Il 26 luglio 2007, dopo alcune modifiche apportate a seguito del dibattito affrontato in Parlamento, il provvedimento viene definitivamente approvato, ed entra in vigore il 6 aprile 2008.

La disciplina del reato, *mens rea offence*, di *manslaughter* – di origine giurisprudenziale – richiedendo sempre come presupposto della responsabilità penale dell'ente la *mens rea* e, quindi, l'identificazione dell'autore individuale, ha determinato, sul piano applicativo, l'inoperatività sostanziale del reato di *corporate manslaughter*, soprattutto rispetto agli enti di grandi dimensioni⁶⁵.

Quest' ultimo è stato applicato pochissime volte⁶⁶, e per di più solo rispetto ad aziende di piccole dimensioni, nonostante (e questo è il dato maggiormente eclatante) in molte delle vicende processuali a carico delle persone giuridiche fossero state riscontrate delle chiare violazioni dell'HSWA del 1974 che accompagnavano l'evento lesivo.

Solo recentemente è stata in parte superata – in via legislativa – questa costruzione giurisprudenziale, e ciò è avvenuto attraverso la raffinata elaborazione di una forma di imputazione della fattispecie di omicidio colposo direttamente all'ente: la

⁶³ Dato riportato da C. Wells, *Corporate Criminal Liability*, cit., p. 125.

⁶⁴ Procedibilità di una società per il reato di omicidio: la tragedia di Zeebrugge del 1991. Il caso appena prospettato, al di là del fatto che si sia giunti ad un'assoluzione dell'ente, è sicuramente rilevante perché risolve in modo positivo un'altra problematica; infatti, viene affrontata, e risolta positivamente, la questione circa la procedibilità di una società per il reato di omicidio; la quale, nel 1927 (*R v. Corry Brothers Ltd. And Co* del 1927) era stata, invece, risolta negativamente. Si chiarisca che, nella tradizione di *common law* il reato di *manslaughter* è concepito come l'uccisione di un uomo da parte di un altro uomo: «*killing of human being by another*» (G. Gentile, *L'illecito colposo*, cit., p. 114, in nota). Giocoforza che la difesa della società solleva, in via preliminare, un'eccezione diretta a sostenere l'impossibilità di procedere nei confronti di una società, ma l'eccezione viene rigettata. «*[T]here is nothing essentially incongruous in the notion that a corporation should be guilty of the offence of unlawful killing [...]. [W]here a corporation, through the controlling mind of one of its agents, does an act which fulfils the prerequisites of the crime of manslaughter, it is properly indictable for the crime of manslaughter*» (Cfr. *P&O European Ferries*, cit., p. 83). Il principio di diritto che si può trarre dalla pronuncia è il seguente: un ente può essere condannato per omicidio colposo se uno dei suoi *controlling agents* ha posto in essere una condotta munita di tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti (Letteralmente, il giudice Tuner: «*i find unpersuasive the argument of the company that the old definition of homicide positively exclude the liability of a non natural person to conviction of an offence of manslaughter. Any crime in order to be justiciable must have been committed by or through the agency of a human being. Consequently, the inclusion in the definition of an offence of the expression – human being – as the author of the killing was tautologous [...]. Suffice is that where a corporation through the controlling of one of its agents, does an act which fulfills the prerequisites of the crime of manslaughter, it is properly indictable for the crime of manslaughter*»). La sentenza può essere letta in D. Ormerod, *Smith-Hogan, Criminal Law: Cases and materials*, Oxford University Press, 2009, pp. 382-383.

⁶⁵ Vedi *supra*, § 4.

⁶⁶ Caso *R v Kite* del 1944 è il primo tra questi.

fattispecie di *corporate killing* appunto. Un diritto punitivo delle persone giuridiche così predisposto, proteso anche – necessariamente – al controllo delle attività economiche, da un lato si avvale del diritto penale tradizionale ma, dall’altro, risulta essere rimodellato alla luce delle esigenze punitive peculiari delle organizzazioni complesse.

Il legislatore britannico ha espressamente tipizzato quindi la fattispecie di *corporate killing*⁶⁷, in virtù della quale, ad un soggetto artificiale, quale la persona giuridica, si attribuisce la responsabilità di un delitto c.d. naturale, cioè *mala in se*. In questa nuova ipotesi delittuosa rileva, da un lato, la modalità di causazione dell’evento e di tipizzazione della condotta – come se fosse un reato c.d. a forma vincolata – cioè modalità regolate da processi di imputazione scanditi da normative tecniche, regole precauzionali, sia pubblicistiche, che interne all’organizzazione stessa; dall’altro, emerge una nuova forma di colpevolezza, la c.d. *organisation fault* (qualcosa di non molto diverso dalla versione italiana della c.d. colpa in organizzazione).

Il provvedimento è stato presentato dal Governo inglese come la risposta alle difficoltà emerse nel perseguimento delle società per il reato di *common law* di *manslaughter by gross negligence*. Il Ministero della Giustizia ha ritenuto che «*The new offence allows an organization’s liability to be assessed on a wider basis, providing a more effective means of culpability for very serious management failings across the organization*»⁶⁸.

In ogni caso, il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* del 2007 di seguito, CMCHA) non riesce a tradurre tutte le istanze riformatrici mosse e le esigenze avvertite⁶⁹ da dottrina e giurisprudenza⁷⁰.

I tratti essenziali della fattispecie sono individuati nella sec. 1 (1) e (3); si dispone che un’organizzazione è responsabile del reato di *corporate manslaughter* se il modo in cui le attività sono gestite, ovvero organizzate, dai suoi *senior managers*, cagiona la morte di una persona a causa di una grave violazione di un dovere di diligenza, a cui l’organizzazione era tenuta nei confronti della vittima⁷¹.

Quindi, posto il verificarsi dell’evento morte, affinché possa muoversi un rimprovero all’ente è necessaria la sussistenza di un dovere di diligenza nei confronti della vittima, nonché la violazione di tale dovere come conseguenza del modo in cui le attività sono gestite ed organizzate dai soggetti posti – diremmo noi – in posizione apicale.

⁶⁷ Il *corporate killing* costituisce un’ipotesi di omicidio colposo nello svolgimento di un’attività di impresa, causato da una condotta del *management* non conforme agli *standard* ragionevoli di precauzione.

⁶⁸ Così, *Ministry of Justice, A Guide to the Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007*, p. 3.

⁶⁹ Vedi *infra*.

⁷⁰ Cfr. D. Ormerod – R. Taylor, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008, volume 8, pp. 589 -90.

⁷¹ Letteralmente, «(1) *An organisation to which this section applies is guilty of an offence if the way in which its activities are managed or organized (a) causes a person’s death, and (b) amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the organisation to the deceased. An organisation is guilty of an offence under this section only if the way in which its activities are managed or organized by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection*».

Prima di passare ad una analisi più dettagliata della fattispecie è necessario chiarire che il CMCHA non costituisce una riforma generale del regime di responsabilità degli enti in Gran Bretagna, ma ha esclusivamente, ed esplicitamente, abolito solo il reato di *common law* di *manslaughter*⁷². Quindi, possono trovare, ancora oggi, applicazione, nei rispettivi ambiti di pertinenza, sia la *vicarious liability* per le *strict liability offence*, sia la *doctrine of identification* per le altre ipotesi di *mens rea offences*.

7. L' *Health and Safety Work Act 1974*.

La sicurezza sul lavoro e la tutela dei beni collettivi hanno costituito il terreno migliore per l'elaborazione dei reati da poter attribuire ad un ente collettivo. Questo perché, perfino nell'immaginario collettivo, spesso si individua la causa di gravi incidenti e disastri nell'inefficienza degli *standard* di sicurezza adottati dagli enti, generalmente ritenuti carenti dal punto di vista precauzionale. Il sistema britannico ha reagito a questo fenomeno per mezzo di una strategia basata su una politica sociale e criminale volta ad una maggiore responsabilizzazione delle organizzazioni complesse, anche, ma non solo, attraverso una scelta mirata a sanzionare penalmente gli enti collettivi.

È infatti nell'ambito dei reati in materia di sicurezza sul lavoro che si è maggiormente indirizzata la reazione punitiva verso l'ente; questa scelta, peraltro, si è inserita in un contesto complessivo, sociale ed economico, che nel corso degli ultimi anni ha inteso rafforzare un sistema di responsabilizzazione, penale ma anche sociale, dell'ente, basata sullo sviluppo di una politica di sicurezza e sulla promozione di una cultura e di un'etica che si riflettono, in primo luogo, sul piano organizzativo.

Le scelte del legislatore britannico, rispetto alle strategie di governo dell'impresa, hanno avuto come scopo quello di focalizzare una costante attenzione verso l'obiettivo della sicurezza, come elemento essenziale nell'ambito della *corporate governance*.

Questo obiettivo è stato perseguito, principalmente, attraverso il *Regulatory System* che caratterizza il testo legislativo HSWA. La disciplina di fonte statutaria rappresenta un utile strumento di governo nell'ambito di una politica della sicurezza della collettività, ma senza efficacia repressiva e stigmatizzante; efficacia che, invece, dovrebbe essere tipica di un sistema penale c.d. tradizionale e rivolto all'autore del reato-persona fisica.

Tuttavia, l'apparato normativo di fonte statutaria, pur condividendo con il sistema penale la finalità di tutelare la sicurezza collettiva e di implementare gli *standard* cautelari, non può del tutto supplire all'assenza di una azione prettamente penale, perché il HSWA risulta essere inidoneo ad esplicare una funzione simbolica e stigmatizzante dei comportamenti socialmente dannosi⁷³. Infatti, scopo della disciplina statutaria non è quello di riconoscere la riprovevolezza di alcuni comportamenti, ma esclusivamente di assicurare l'adozione di *standard* prudenziali adeguati. Tale parziale funzionamento

⁷² La sec. 20 dispone che: «*the common law offence of manslaughter by gross negligence is abolished in its application to corporations, and in any application it has to other organisations to which section 1 applies*».

⁷³ Cfr. A. Manna, *La regola dell'oltre ragionevole nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 2, pp. 540 ss. secondo cui il ricorso a strumenti punitivi extra-penali comporta un'obliterazione dell'effetto di prevenzione generale e di orientamento culturale.

dell'apparato sanzionatorio ha contribuito a consolidare la non corretta percezione di una devianza economica priva del carattere prettamente criminale⁷⁴.

La disciplina dell'HSWA non richiedeva necessariamente, affinché si potesse muovere un rimprovero all'ente, la verifica dell'evento lesivo⁷⁵, ma rilevava la violazione in sé: la condotta che costituisce reato è l'inosservanza di un dovere posto a tutela della sicurezza e della incolumità dei lavoratori o di terzi. Pertanto, se l'ente ha rispettato il dovere di diligenza imposto dalle norme potrebbe non essere condannato, nonostante la verifica dell'evento lesivo. In forza della legge del 1974 il datore di lavoro, e quindi l'ente, è dunque gravato da un dovere di diligenza al fine di evitare il verificarsi di eventi lesivi sui luoghi di lavoro o a danno di terzi.

L'HSWA, nella sec. 2 e nella sec. 3, rubricate rispettivamente "*General duties of employers to their employees*" e "*General duties of employers and self-employed to persons other than their employees*", individua obblighi in materia antinfortunistica gravanti sul datore di lavoro. In particolare, vengono individuati i doveri posti a tutela della salute e sicurezza, sia dei lavoratori, sia dei soggetti terzi esposti alle fonti di rischio connesse all'ambiente di lavoro. La sec. 33 (1) (a), rubricata semplicemente "*Offences*", contempla invece i *regulatory offences* volti a presidiare il rispetto di tali obblighi. È stato ritenuto che il combinato disposto tra le sec. 2 e 3 e la sec. 33, indentifichino un reato di mera condotta: «*an offence of failing to discharge [...] duty*», ritenuto applicabile sia agli individui, che agli enti⁷⁶.

Il sistema è supportato dall'operatività di un'autorità di controllo, rappresentata dall'*Health and Safe Executive* (di seguito, HSE), una delle varie *non-policy prosecution agencies*, vale a dire quegli enti a cui sono affidati specifici poteri di controllo nonché la facoltà di agire in giudizio a fronte dell'accertamento di violazioni (si tratta, nello specifico, di un'autorità che potremmo definire simile ad un ministero della salute pubblica)⁷⁷. La loro attività non è limitata alla sola fase delle indagini preliminari, poiché tali agenzie operano in settori dell'ordinamento in cui l'esercizio dell'azione penale non è affidato al *Crown Prosecution Service*.

Si tratta di una scelta del sistema dovuta sia alla complessità e alla specificità dei reati⁷⁸, sia a valutazioni di politica criminale che suggeriscono, a fronte della violazione di determinate disposizioni di legge, di non propendere, necessariamente, per l'istituzione di un procedimento penale. Infatti, le agenzie come l'HSE hanno una funzione e delle modalità operative diverse rispetto a quelle degli organi di polizia: non si attivano solo a reato realizzato ma sorvegliano, *a priori*, il rispetto del corpo normativo di loro competenza; inoltre, nel caso in cui riscontrino una violazione, sollecitano gli autori a porvi rimedio, eventualmente procedendo, ma solo come *extrema ratio*, con l'esercizio dell'azione penale.

⁷⁴ E ciò risulterebbe essere confermato dalla competenza, pressoché esclusiva, dell'agenzia di controllo e non della polizia, ad indagare sulla violazione di disposizioni dell'HSWA; persino in presenza di un *unlawful death*, cioè di morte derivante da condotta illecita.

⁷⁵ B. Barret, *Liability for Safety Offences: is the Law still Fatally Flawed?*, in *Industrial Law Journal*, 2008, volume 37, n.1, pp. 100 ss.

⁷⁶ A. Ashworth – J. Horde, *Principles of Criminal Law*, Oxford University press, 2013, p. 148.

⁷⁷ Cfr. P. De Gioia-Carabrese – I. A. Savini, *La "231" nel Regno Unito*, cit., p. 112, nota n. 4.

⁷⁸ Cfr. F. Cownie – A. Bradney – M. Burton, *English legal System in Context*, Oxford University Press, 2007, p. 304.

Quindi, l'obiettivo precipuo dell'HSE non è l'esercizio dell'azione penale, ma il controllo circa la corretta osservanza della normativa di riferimento, che, nella materia *de qua*, è contenuta nell'HSWA.

Tale sistema, fino alla riforma del 2007, si era avvalso anche di strumenti giuridici di *common law*. Le soluzioni elaborate in via interpretativa si sono dimostrate, però, non sufficienti ai fini di fronteggiare le forme più gravi di responsabilità delle persone giuridiche, come dimostrano le numerose assoluzioni per *corporate manslaughter*.

8. Il coordinamento del CMCHA con l'*Health and Safety at Work Act*.

È necessario avere chiari quali sono i rapporti tra il CMCHA e la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, attualmente disciplinata nel Regno Unito dal HSWA. Questo ultimo corpo normativo ha costituito, insieme al reato di *manslaughter* di *common law*, la fonte utilizzata, prima del 2007, per imputare un fatto di reato di omicidio all'ente.

L'applicazione congiunta dei due impianti normativi comporta un più ampio ventaglio di obblighi che le persone giuridiche devono rispettare al fine di rendere effettiva la tutela della sicurezza e della incolumità dei dipendenti⁷⁹.

Occorre premettere che il procedimento penale a carico dell'ente non può essere iniziato senza il consenso del *Director of Public Prosecution*, ai sensi della sec. 17 (1): tale consenso avrà ad oggetto non solo, naturalmente, l'accertamento della responsabilità della persona giuridica enti per omicidio colposo, ma anche l'eventuale accertamento delle violazioni dell'*Health and Safety Legislation*. Infatti, ai sensi della sec. 19 (2)⁸⁰ del HSWA rubricato "*Convictions under this Act and under health and safety legislation*", gli stessi fatti, o parte di essi, potrebbero integrare due distinte violazioni⁸¹.

Ai sensi della sec. 19 del CMCHA, se ne sussistono i presupposti, l'ente può essere rinviato a giudizio non solo per l'accusa di reato di *corporate killing*, ma anche per avere violato le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nell'HSWA.

Si tenga inoltre presente che il reato di *corporate killing* non assorbe gli altri illeciti eventualmente configuratisi, anche nel caso in cui gli elementi fattuali, sulla base dei quali è possibile muovere il rimprovero, sono gli stessi che hanno condotto ad una sentenza di condanna: «*it would therefore also be possible to convict an individual on a secondary basis for such an offence under provisions such as section 37 of The Health and Safe at Work Act*

⁷⁹ Letteralmente: «*Where an offence under any of the relevant statutory provisions committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent, or connivance of, or to have been attributable to nay neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate or a person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly*».

⁸⁰ Letteralmente: «*An organisation that has been convicted of corporate manslaughter or corporate homicide arising out of a particular set of circumstances may, if the interests of justice so require, be charged with a health and safety offence arising out of some or all of those circumstances*».

⁸¹ Sulla base del combinato disposto tra le sec. 2 e 3 e la sec. 33, che indentificano reati di mera condotta.

1974. *This does not impose any new liabilities on individuals but ensures that existing liabilities are not reduced as an unintended consequence of the new offence*⁸².

Nonostante il forte legame che, di fatto, intercorre tra la violazione della norma dell'HSWA e la realizzazione dell'evento lesivo, il legislatore non ha comunque ritenuto di affidare interamente il procedimento, neppure nella sola fase delle indagini preliminari, all'HSE. Tale scelta è stata dettata dal timore che sottrarre le indagini alla polizia avrebbe alterato, e diminuito, la percezione della gravità sociale del reato di *corporate killing*⁸³, e quindi è stato elaborato un sistema di cooperazione tra i due organi: la titolarità del potere di investigazione rimane in capo alla polizia, mentre l'HSE collabora nei limiti stabiliti dalla legge⁸⁴.

9.1. *Analisi della fattispecie di corporate killing. Il dovere di diligenza.*

Ai sensi della sec. 18⁸⁵ il *corporate manslaughter* non può essere realizzato da agenti individuali, neppure a titolo concorsuale, diversamente da come auspicato da vari organi consultivi⁸⁶. Si tratta infatti di un reato di omicidio colposo commesso direttamente dall'ente: è quest'ultimo a essere indagato per primo, e, sussistendone i presupposti, imputato; il luogo di accertamento del reato è il procedimento penale. Il CMCHA, diversamente dalla disciplina italiana predisposta dal d.lgs. n. 231 del 2001, non costituisce un sottosistema normativo destinato ad integrare o adattare un processo penale predisposto per un imputato-persona fisica ad un imputato-ente. Le persone possono certamente essere imputate per lo stesso fatto, ma rispondendo di reati diversi: «*such as gross negligence manslaughter, culpable homicide or health and safety offences*»⁸⁷.

Per dovere di diligenza, *duty of care*, si intende «*an obligation that an organisations had to take reasonable steps to protect a person safety*»⁸⁸. La sec. 2 del CMCHA ha accolto questa definizione e ha specificato che i doveri di diligenza sono quelli elaborati dalla *law*

⁸² Ministry of Justice, *Corporate manslaughter and Homicide Act 2007, Explanatory Notes* sec. 25(2), par. 265. Reperibile su: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/notes/division/3/1/12/7?view=plain>.

⁸³ Cfr. House Of Common: Home Affair and Work and Pensions Committees, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First joint Report of Session 2005-06*, p. 84, reperibile sul sito: <https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmworpen/540/540i.pdf>

⁸⁴ Ci si riferisce al *Work-related Death a Protocol for a Liason* del 1998. La versione attuale risale al 2011, ed è stata sottoscritta dalla polizia, *Health and Safe Executive*, dal *Crown Prosecution Service*, nonché da altri enti, che a vario titolo, possono essere coinvolti nel caso di verifica dell'evento morte. L'obiettivo è esplicitato nel par. 1, secondo cui: «*the parties to the protocol are committed to ensuring that any investigation into a work-related death is thorough and appropriate, and agree to work closely together in order to achieve this*». Reperibile sul sito: <https://www.hse.gov.uk/pubns/wrdp1.pdf>.

⁸⁵ Rubricato "No individual liability". «(1) *An individual cannot be guilty of aiding, abetting, counseling or procuring the commission of an offence of corporate manslaughter*».

⁸⁶ Si tratta del *Draft Corporate Manslaughter Bill, 2005-06*, cit., secondo cui «*we do not believe it would be fair to punish individual in a company where their actions have not contributed to the offence of corporate manslaughter and we therefore reject the argument that individuals in a convicted company should be automatically liable. However, we believe that if the draft Bill were enacted as currently drafted there would be a gap in the law, where individual in the company have contributed to the offence of corporate manslaughter but there is no sufficient evidence to prove that they are guilty of individual gross negligence manslaughter*» (p. 82).

⁸⁷ Cfr. *Explanatory notes*, cit., par. 54.

⁸⁸ Ministry of Justice, *A Guide to the Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007*, cit., p. 8.

of negligence, specificando in quali settori di attività i *duty of care* sono rilevanti ai fini del *corporate manslaughter*.

Dal testo della disposizione si ricava la scelta di rinviare ai principi della *law of negligence* per individuare quando sussiste un dovere di diligenza; la sec. 2(4)⁸⁹ del CMCHA specifica che ci si deve riferire non solo ai principi elaborati dalla giurisprudenza civile, ma anche alle disposizioni legislative che abbiano riformato materie precedentemente disciplinate dal *common law*. Il richiamo a concetti di fonte civilistica, tanto criticato⁹⁰ perché le regole della responsabilità per danno si fondano su logiche diverse da quelle panali, ha invece permesso, trattandosi di un ordinamento di *common law*, una continua evoluzione dei parametri di riferimento. Detto altrimenti, la giurisprudenza civile, grazie al ruolo che riveste all'interno dell'ordinamento inglese, è legittimata all'elaborazione di nuove categorie di *law of negligence* qualora si renda necessario.

Per individuare quando sussiste un dovere di diligenza ci si basa, in buona sostanza, su uno schema elaborato nel 1990⁹¹, il quale richiede che siano soddisfatti tre requisiti:

1. l'accertamento della prevedibilità del danno, cioè il c.d. *foreseeability of harm*;
2. una relazione di prossimità tra il soggetto gravato e tutelato, c.d. *neighbour test*;
3. la verifica circa la giustizia, equità e ragionevolezza dell'imposizione del dovere.

Al giudice è demandato il compito di accertare, in concreto, l'esistenza del dovere di diligenza in capo all'ente imputato, perché l'esistenza di un dovere di diligenza è una questione di diritto⁹², in quanto tale di competenza del giudice, e non della giuria; questione a cui si aggiungono anche tutte le questioni di fatto ad essa correlate, ai sensi della sec. 2 (5)⁹³.

Prima di passare all'individuazione dei settori di attività rispetto ai quali può eventualmente sorgere il *duty of care*, rilevante ai fini del CMCHA, è bene sottolineare che, per come è strutturata la fattispecie di *corporate killing*, essa tutela non solo i lavoratori ma, più in generale, tutti i soggetti che entrano a contatto con l'ente, a prescindere dalla violazione dell'HSWA.

Presentiamo di seguito una panoramica di sintesi degli obblighi rilevanti ai fini del CMCHA.

(i) *Duty owed to its employees or to other workers*. Tra i doveri di diligenza rilevanti ai fini del CMCHA vi è la categoria di quelli che il datore di lavoro ha nei confronti dei suoi

⁸⁹ «A reference in subsection (1) to a duty owed under the law of negligence includes a reference to a duty that would be owed under which liability is imposed in place of liability under the law».

⁹⁰ J. Gobert, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 – Thirteen Years in Making but Was it Worth the Wait?*, in *Modern Law Review*, 2008, volume 71, n. 3, p. 416-417.

⁹¹ Elaborato nel caso *Caparo Industries plc v. Dickman*.

⁹² Letteralmente, «for the purposes of this Act, whether a particular organization owes a duty of care to a particular individual is a question of law».

⁹³ Vedi § 9.4.

dipendenti⁹⁴, nonché delle persone che lavorano o prestano servizi presso l'ente⁹⁵. Letteralmente: «*This will included an employer's duty to provide a safe system of work for employees*»⁹⁶; sostanzialmente, una norma non molto dissimile dal nostro art. 2087 c.c.

Questo dovere generico non deve essere però confuso con i singoli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro posti a carico del datore; detto altrimenti, la violazione accertata di uno dei doveri derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro è sicuramente sintomatica dell'inosservanza del dovere di diligenza a cui è tenuto l'ente, ma non si identifica direttamente con questo dovere, il quale deve essere invece individuato dal giudice sulla base dei principi della *law of negligence*⁹⁷.

(ii) *Duties owed in connection with various activities*. Un'ulteriore importantissima categoria di doveri gravante sul datore di lavoro è prevista dalla sec. 2 (1) (c): ci si riferisce ad un moltitudine di attività che comportano la sussistenza di un dovere di diligenza tale per cui sembra impossibile immaginare l'estraneità di un ente a queste attività.

Ci si riferisce, innanzitutto, al dovere di diligenza che sorge in capo alle società che si occupano della fornitura di beni e servizi, a titolo oneroso e gratuito⁹⁸.

In secondo luogo, assumono rilievo i doveri di diligenza derivanti dallo svolgimento di operazioni di costruzione o manutenzione («*by the organisation of any construction or maintenance operations*»).

In terzo luogo, una ulteriore categoria, più generica ancora rispetto alle precedenti, riguarda «*any other activity on a commercial basis, or the use or keeping by the organisation of any plant, vehicle, or other thing*»; si chiarisce così la volontà legislativa di ricomprendere qualsiasi attività possa essere svolta da un ente.

(iii) *Duty owed to anyone detained in custody*. La sec. 2 (1) (d) attiene ai doveri derivanti dall'aver sottoposto una persona in stato di custodia e detenzione. Questa sezione è entrata in vigore solo nel 2011: si sono registrate nei primi anni delle forti opposizioni dal Governo in fase di approvazione del testo definitivo. Infatti, si sosteneva che molte delle ipotesi alle quali si sarebbe dovuto dare protezione erano già munite di tutela in virtù dell'obbligo di diligenza discendente dalla categoria «*duty owed as occupier of premises*» (doveri in capo ai titolari di immobili) prevista dalla sec. 2 (1) (b).

⁹⁴ La sec. 25 definisce quali soggetti debbano considerarsi *employee*: soggetti titolari di un contratto di lavoro subordinato o di apprendistato, sia concluso espressamente, in modo scritto o orale, che tacitamente. Letteralmente, «*“employee” means an individual who work under a contract of employment or apprenticeship (whether express or implied and, if express, whether pra or in writing) [...]*».

⁹⁵ Letteralmente, ai sensi della sec. 2 (1) (a): «*other persons working for the organization or performing services for it*», cioè quei soggetti indicate dall' *Explanatory Notes*, par. 22: *contractors, secondees, or volunteers*.

⁹⁶ Ministry of Justice, *Explanatory Notes*, cit., par. 22.

⁹⁷ G. Gentile, *L'illecito colposo*, cit., p. 160.

⁹⁸ Rientrano, secondo l'*Explanatory Notes*, cit., in questa categoria i doveri di una compagnia di trasporti verso i propri passeggeri; quelli sulla corretta conservazione dei cibi gravanti sui fornitori di alimenti; e quelli attinenti ad una prestazione medica o sanitaria. Letteralmente: «*[...] when the organisation is supplying goods or services. This will include duties owed by organisations to their customers and will cover, for example, duties owed by transport providers to their passengers and by retailers for the safety of their products. It will also cover the supply of services by the public sector, for example, NHS bodies providing medical treatment [...]*».

Infatti, il reato si configurerebbe, ai sensi della disciplina originaria, se la morte si verifica a causa delle inadeguate misure antincendio, o in conseguenza di una condotta consistente nel non avere mantenuto le celle in condizioni adeguate, o per la scarsa situazione igienica, o per uno scorretto trattamento sanitario⁹⁹. In realtà, non si può non considerare che, nonostante la categoria possa sembrare ridondante, essa appare di fondamentale importanza perché tiene in considerazione, a differenza della più generica categoria *duty owed as occupier of premises* poc'anzi citata, il particolare *status* del soggetto vittima: si tratta di detenuti, cioè soggetti privati dallo stato della libertà di agire liberamente, i quali devono essere adeguatamente e specificamente tutelati¹⁰⁰.

Vi sono poi alcuni doveri di diligenza espressamente "esclusi" dalla disciplina del CMCHA. Infatti, l'accertamento dell'esistenza di un dovere di diligenza in capo all'ente, cioè un *relevant duty*, non è elemento da solo sufficiente affinché, nel caso di verificazione dell'evento-morte, possa configurarsi la fattispecie di *corporate killing*. Esistono infatti una serie di ipotesi, stabilite dalle sec. da 3 a 7, di esenzione dalla responsabilità dell'ente. Si tratta, rispettivamente, delle *public policy and exclusively public functions*, delle *military activities*, del *policy and law enforcement*, degli *emergency services* e del *children protection and probation*.

L'esenzione può poi essere totale (escludendo cioè interamente l'applicazione della disciplina, c.d. *comprehensive exemptions*), ovvero solo parziale (operando, cioè, solo limitatamente ad alcune fattispecie, restando invece ferma la responsabilità a fronte delle violazioni ritenute più rilevanti, quali il *duty of care as employer*, nonché *of premises* – c.d. *partial exemptions*)¹⁰¹.

Autorevole dottrina ha definito il regime delle esenzioni come l'aspetto più importante del corpo normativo¹⁰², ed è stata, contemporaneamente, oggetto di numerose critiche¹⁰³: infatti la serie di eccezioni ha comportato un netto ridimensionamento dell'abolizione della storica *Crown immunity*¹⁰⁴; come dire che, a fronte della dichiarazione di avvenuta abolizione dell'immunità della Corona in linea di principio, tale immunità riemerge grazie alle esclusioni, ponendo seri dubbi sulla effettiva portata innovativa della fattispecie rispetto alla sua applicabilità agli enti pubblici¹⁰⁵.

⁹⁹ Cfr. Lord GoldSmith, brano riportato da D. Ormerod – R. Taylor, *The corporate Manslaughter*, cit., p. 598. Letteralmente: «*the offence will apply where deaths have arisen as a result of failure to have adequate fire precaution or to maintain cells in adequate conditions, of poor hygiene in workshops, or of failure in medical treatment. Those do not fall outside the Bill*».

¹⁰⁰ Questa posizione è stata sostenuta dall'House of Common, *Draft Corporate manslaughter Bill*, cit., p. 84, par. 32, secondo cui: «*prisoners are particularly vulnerable members of society. There have been a number of high p. profile cases where negligence by the prison service, company running private prisons and the police have resulted in the untimely death of prisoners. The worry is that there are many more similar cases, which fail to reach the public notice. We can only stress in the strongest terms that those with responsibility for the care of people in custody should be held accountable under this legislation*».

¹⁰¹ A. Davies, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report Authoritative guidance on what the Act will mean for business, Workplace, Lawgroup*, 2008, p. 47.

¹⁰² D. Ormerod – R. Taylor, *The Corporate Manslaughter*, cit., p. 601.

¹⁰³ «*We are very concerned by the exemption for exclusively public function and are not convinced by Government's arguments for including in the Bill a blanket exemption for deaths resulting from the exercise of public function*». Così Home Affairs, *Draft Corporate Manslaughter Bill*, cit., p. 53.

¹⁰⁴ Che prevede l'immunità, civile e penale, in favore dei sovrani o degli stati per le violazioni commesse.

¹⁰⁵ «*The Governments recognize the need for it to be clearly accountable where management failing on its part lead to death. There will therefore be no general Crown immunity providing exemption from prosecution*», così,

L'esclusione più rilevante è prevista dalla sec. 3 (1), cioè una decisione di *public policy* presa da una *public authority*, cioè da parte di un soggetto che svolge funzioni di natura pubblica (a eccezione degli organi giudiziari, parlamentari e soggetti che svolgono funzioni connesse a quella legislativa)¹⁰⁶. Letteralmente: «*any duty of care owed by a public authority in respect of a decision as to matters of public policy (including in particular the allocation of public resources or the weighing of competing public interests) is not a relevant duty of care*». Quindi, grazie a questa disposizione risulta essere esclusa la responsabilità di un'autorità pubblica se la morte è conseguenza di una decisione attinente a questioni di interesse pubblico, soprattutto se riguardanti l'allocazione delle risorse pubbliche. La norma non fa altro che riproporre la distinzione tra *operational matters* e *public policy matters*, distinzione fondamentale nella *law of torts*¹⁰⁷. In questo senso, un'autorità pubblica può integrare una violazione di un dovere di diligenza solo se l'atto rientra nella sfera di attività, che noi definiremmo, gestionale, *operational*, cioè quando rientra nella sfera di attività vincolata della pubblica amministrazione, e non quando è riconducibile, invece, all'attività strettamente politica, insindacabile (*public policy matters*). La scelta risulta essere discutibile nel merito e foriera di numerosi problemi in sede applicativa, perché non sempre chiari e certi risultano esserne i confini: «*A distinction may be suggested between on the one hand matters of policy or discretion and on the other hand matters of an operational or administrative character. But this kind of classification does not appear to provide any absolute test for determining whether the case is one which allows or excludes a duty of care*»¹⁰⁸.

La sec. 3 (2) configura, invece, un'eccezione parziale: «*any duty of care owed in respect of things done in the exercise of exclusively public function*¹⁰⁹ *is not a "relevant duty of care" unless it falls within section 2(1) (a), (b), (d)*»; quindi un ente è titolare di un dovere di diligenza anche nelle attività strettamente pubblicistiche, ma solo nelle ipotesi in cui i doveri di diligenza di cui trattasi siano quelli inerenti *all'employer, o occupier of premises*¹¹⁰.

9.2. L'elemento del gross breach of a relevant duty of care.

Come anticipato, il reato di *corporate killing* è una fattispecie complessa. Bisogna infatti, in prima battuta, verificare l'esistenza di un *duty of care* in capo all'ente; in seconda battuta si deve verificare che non sussista una delle ipotesi di esenzione previste dalla sec. 3 e seguenti; occorre infine accertare, ai sensi della sec. 1, che vi sia stata una grave

Home Office, Corporate Manslaughter: *The Government's Draft Bill for Reform*, 2005, par. 38. Consultabile su: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251080/6497.pdf

¹⁰⁶ La definizione si ricava grazie al rinvio che l'Act effettua alla sec. 25 allo *Human Rights Act* del 1998 sec. 6.

¹⁰⁷ B. Harvey – J. Marston, *Cases and Commentary on Tort*, Oxford, University Press, 2004, p. 52.

¹⁰⁸ Così Lord Clyde, in un brano riportato da J. Horder, *The Criminal Liability of Organisation for Manslaughter and Other Serious Offences*, in Hetherington, a cura di, *Halsbury's Laws of England Centenary Essays*, Lexisnexis, Butterworths, 2007, p. 113.

¹⁰⁹ Ai sensi della sec. 3(4) si intendono le funzioni che rientrano nelle prerogative della Corona, o che per loro natura richiedono una prerogative o *statutory basis*, cioè che non possono essere liberamente esercitate da soggetti privati. Letteralmente: «*"exclusively public function" means a function that falls within the prerogative of the Crown or is, by its nature, exercisable only with authority conferred (a) by the exercise of that prerogative, or (b) by under a statutory provision*».

¹¹⁰ Ministry of Justice, *Explanatory Notes*, cit., par. 28.

violazione del dovere di diligenza come conseguenza del modo in cui le attività sono gestite ed organizzate dai soggetti *senior-manager*, cioè posti in posizione apicale.

A tale ultimo proposito, la grave violazione del dovere di diligenza è definita dalla sec. 1 (4) (b) come: «*a breach of duty of care by an organisation is a "gross" breach if the conduct alleged to amount to a breach of that duty falls far below can reasonably be expected of the organisation in the circumstances*». Una violazione può pertanto essere definita grave, e assumere rilevanza ai fini del CMCHA, se la condotta trasgressiva del dovere di diligenza si è posta molto al di sotto rispetto a quanto ci si potrebbe, ragionevolmente, aspettare da quell'ente, ed in quelle circostanze. La logica sottesa a tale norma è quella secondo cui appare opportuno distinguere, da un lato, una condotta che integra una mera violazione dell'HSWA, e, dall'altro, una violazione più grave, l'unica a cui è opportuno ricondurre il rimprovero e lo stigma sotteso alla sanzione penale a titolo di *corporate killing*. Infatti, non ogni violazione del dovere di diligenza può essere sufficiente ad attribuire una responsabilità penale all'ente per il reato di *manslaughter*: «*the new offence is targeted at the most serious management failing that warrant the application of a serious criminal offence. The offence is to be served for cases of gross negligence, where this sort of criminal sanction is appropriate*»¹¹¹.

Si rammenti che, nonostante la valutazione circa la sussistenza di un dovere di diligenza sia una questione di diritto – e in quanto tale immancabilmente attribuita ad un giudice togato –, ai sensi della sec. 8 è alla giuria che viene attribuita la valutazione, secondo i parametri in questa ultima norma indicati, se, in concreto, la violazione possa definirsi grave.

Ai sensi della sec. 1 (1) deve intercorrere un nesso di causalità tra il modo in cui le attività sono gestite ed organizzate dal *senior management* e la morte di un uomo: «*there must be a death it must be caused by the way in which the activities are managed or organised*».

Si tenga presente che il CMCHA non contiene alcuna disposizione "speciale" relativa all'accertamento del nesso di causalità, ma l'*Explanatory Notes* chiarisce che «*the usual principles of causation in the criminal law will apply to determine this question. This means that the management failure need not to have been the sole cause of death; it need only to be a cause (although intervening acts may break the chain of causation in certain circumstances)*». Quindi, non è neppure necessario che si tratti dell'unica causa, ma è necessario che questa non sia assorbita da un decorso causale alternativo. Detto altrimenti, la condotta deve, condizionalisticamente, contribuire alla realizzazione dell'evento lesivo, anche in concorso con altre cause.

In tema di nesso di causalità, si noti che non è stato esplicitamente escluso che una condotta *free, deliberate and informed*, anche della vittima, possa essere autonomamente idonea a causare l'evento, interrompendo il nesso causale, ed escludendo, dunque, la responsabilità dell'ente¹¹². Ciò permette di prendere atto di un – forse eccessivo – garantismo nei confronti dell'ente. Come dire che, se si considera che il

¹¹¹ Home Affairs, *Draft Corporate manslaughter Bill*, cit., 2005, p. 46.

¹¹² D. Ormerod – R. Taylor, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, cit., p. 601.

più delle volte la causa dell'evento morte di un uomo è l'azione o l'omissione di un altro uomo¹¹³, quest'ultima altra causa può essere idonea ad interrompere il nesso causale che collega il *management failure* alla morte e, quindi, ad esonerare l'ente da responsabilità (contrariamente a ciò che avviene nella prassi applicativa italiana, in cui, a fronte del teorico richiamo alla "causa sopravvenuta da sola sufficiente", contenuta nell'art. 41 c.p., comma 2 e 3, nella materia *de qua*, se ne esclude sempre la possibilità di applicazione, facendo persistere la responsabilità del datore, o datore-ente)¹¹⁴.

9.3. Il Senior management test e le sue criticità.

Un ultimo centrale requisito della responsabilità dell'ente è il seguente. Accertata la grave violazione di un dovere di diligenza, l'ente risponde solo se il modo in cui l'attività è gestita ed organizzata da un soggetto – diremmo noi – in posizione apicale, cioè un *senior manager*, costituisce un elemento sostanziale della violazione dell'obbligo di diligenza. Letteralmente, «*An organization is guilty of an offence under this section only if the way in which its activities are managed or organised by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection (1)*».

La scelta di limitare la responsabilità dell'ente esclusivamente alle ipotesi in cui la violazione sia riconducibile ad errori dei soggetti c.d. apicali ha lo scopo di escludere le condotte individuali, e magari estemporanee, dei singoli agenti, focalizzando l'attenzione sull'organizzazione nel suo complesso¹¹⁵.

Ora, secondo una certa impostazione, per mezzo del *senior management failure test* il Governo non ha fatto altro che riproporre l'*aggregation theory*. Detto altrimenti: l'ufficio del procuratore non deve più provare chi sia *the mind and will of the company*, perché il CMCHA ha espressamente stabilito che *the mind and will* è rappresentata dal *senior management*, nel suo complesso. È evidente, dunque, che è stato introdotto il concetto di *aggregation*, in forza del quale si possono sommare tra di loro i singoli errori dei singoli *senior manager*, perché non è più, appunto, richiesta la prova della colpevolezza individuale del singolo agente. Anzi, ai fini di questa nuova complessa fattispecie è necessaria la prova che il *management*, nel suo complesso, abbia intrapreso quella politica aziendale che in concreto si è dimostrata inadeguata e causativa dell'evento lesivo. Letteralmente: «*this test is not linked to a particular level of management but considers how an activity was managed within the organisation as a whole*»¹¹⁶.

Riassumendo, la responsabilità dell'ente non è altro che la somma degli atti e degli stati mentali dei singoli *manager* che lo gestiscono¹¹⁷. Quindi, il Governo ha voluto

¹¹³ J. Gobert, *The Corporate Manslaughter*, cit., p. 418.

¹¹⁴ Cfr. D. Piva, *La responsabilità del vertice, pe "organizzazione difettosa" nel diritto penale del lavoro*, Jovene, Napoli, 2011, *passim*, specialmente p. 34, il quale rimanda a R. Blaiotta, *Causalità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2010 p. 203 ss. ed i riferimenti giurisprudenziali *ivi* citati in materia di infortuni sul lavoro (p. 215 ss.).

¹¹⁵ Home Department, *Government Reply to the first Joint report from the Home Affairs and work and pensions Committees Session 2005-2006*, p. 14: «*the Government adopted the test to require a management failure by a senior managers. We considered that this would retain the central focus on the way a particular activity was managed or organized, but ensure that this looked at a picture of overall management failing*».

¹¹⁶ Ministry of Justice, *Corporate manslaughter and Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, par. 15.

¹¹⁷ N. Cavanagh, *Corporate Criminal Liability. An assessment of the Model of Fault*, in *The Journal of Criminal Law*, 2011, volume 75, n. 5 p. 415; D. Ormerod – R. Taylor, *The Corporate Manslaughter*, cit., p. 420.

prendere le distanze dalla impostazione prettamente individualistica dell'*identification theory*, proponendo una soluzione che riflette meglio la realtà aziendale, e quindi permette di cogliere il significato del concetto di *corporate fault*.

A dire il vero, però, il tentativo di cogliere la *corporate culpability in* autonomia rispetto alla colpevolezza individuale non sembra ben riuscito.

Non risulta infatti difficile individuare una certa prossimità tra il nuovo concetto di *management failure* e la *directing mind and will* propria dell'*identification theory*, la quale permetteva l'attribuzione di responsabilità all'ente quando il reato di omicidio colposo "commesso" dall'ente rappresentava un'ipotesi di reato di *common law*¹¹⁸. E di tale somiglianza, per di più, risulta essere consapevole il Governo stesso, il quale, in via legislativa, ha cercato di superare i *deficit* applicativi che, invece, hanno caratterizzato la *identification theory*. Si è infatti preoccupato, nella sec. 1(4), di fornire una definizione di *senior management*: l'insieme delle persone che giocano un ruolo significativo nell'assunzione di decisioni inerenti al modo in cui l'intera attività dell'ente, o di una sua parte, è svolta, o nella concreta organizzazione e gestione di tali attività¹¹⁹.

In realtà, nonostante l'apprezzabile sforzo del legislatore, la definizione risulta essere ancora troppo generica¹²⁰ e non permette di comprendere a fondo chi possa essere in concreto incluso nella categoria.

Comunque, l'aspetto da sottolineare con maggiore enfasi è che, nonostante non sia più necessario provare anche la colpevolezza del singolo autore individuale per poter muovere un rimprovero all'ente, come invece è richiesto nell'*identification theory*, sarà, comunque, necessario dimostrare che il *senior management failure* è un elemento fondamentale, cioè *substantial*, della grave violazione che ha comportato l'evento lesivo¹²¹.

Una disciplina così predisposta si presta a numerose elusioni: sarà facile, soprattutto per le grandi aziende, sfuggire ad una condanna per *corporate manslaughter* affidando la gestione e l'organizzazione delle attività attinenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a soggetti *non-senior manager*, attribuendo ai *senior* il solo compito di supervisionare attività il cui svolgimento operativamente non è a loro attribuito. Così le aziende di grandi dimensioni potranno con facilità sostenere che l'errore commesso dal *senior management* non sia un *substantial element in the breach*¹²², poiché formalmente commesso dal *non-senior*¹²³.

9.4. Ruolo del giudice e della giuria.

¹¹⁸ Cfr. J. Gobert, *The Corporate Manslaughter*, cit., p. 428.

¹¹⁹ Letteralmente: «*senior management*» means the persons who play a significant roles in (i) the making of decisions about how the whole or a substantial part of this activities are to be managed or organized, or (ii) the actual managing or organizing of the whole or a substantial part of those activities».

¹²⁰ Cfr. N. Cavanagh, *Corporate Criminal Liability*, cit., p. 415.

¹²¹ D. Ormerod – R. Taylor, *The Corporate Manslaughter*, cit., p. 600.

¹²² Cfr. N. Cavanagh, *Corporate Criminal Liability*. cit., p. 415.

¹²³ N. Canavangh, *ivi*, p. 420.

È ora opportuno compiere un passo indietro, per cercare di comprendere la ripartizione dei ruoli, tra giudice e giuria, nell'ambito dell'accertamento dell'illecito commesso dall'ente: rispettivamente, una valutazione sull'*an* della sussistenza dell'obbligo di diligenza, e sulla sua gravità.

Il reato di *corporate killing* è una fattispecie la cui competenza è attribuita ad un tribunale composto da un giudice togato e da una giuria, le cui competenze sono definite dalla sec. 8 (2) (3)¹²⁴.

Come disposto dalla sec. 1 (6), il reato di *corporate manslaughter* è procedibile solo *on indictment*, cioè a seguito di una formale accusa¹²⁵, e quindi è di competenza esclusiva della *Crown Court*, che si compone di un giudice e 12 giurati. Alla giuria, sostanzialmente, è demandato il compito di valutare gli elementi di fatto addotti dall'accusa, mentre al giudice compete la risoluzione delle questioni di diritto e, nel caso di verdetto di condanna, la quantificazione della pena.

Alla sec. 2(5) è stabilito che, ai fini dell'accertamento della *duty of care*, «*for the purpose of this Act, whether a particular organisation owes a duty of care to a particular individual is a question of law. The judge must make any findings of fact necessary to decide that question*».

La sec. 8 fornisce inoltre importanti parametri di valutazione necessari per potere accertare quando, in concreto, una violazione del dovere di diligenza possa definirsi grave, al fine di giungere ad un verdetto di assoluzione o di condanna: «*in criminal proceedings, questions of law are decided by the judge, whilst questions of fact, and the application of the law to the facts of the case, are generally for the jury, directed by the judge*»¹²⁶.

Nel processo a carico degli enti ciò che il pubblico ministero deve dimostrare è che il modo in cui le attività sono organizzate e gestite dal *senior management* ha cagionato la morte di una persona a causa della grave violazione di un dovere di diligenza, a cui l'ente era tenuto, direttamente, nei confronti della vittima.

Si tenga presente che nello stesso processo a carico dell'ente per *corporate manslaughter* possono essere anche contemporaneamente imputati i *manager*-persone fisiche, ovviamente per *negligence manslaughter*.

Accertata dal giudice l'esistenza di un dovere di diligenza, spetterà poi alla giuria stabilire se, nel caso di specie, vi sia stata una grave violazione, e se tale violazione abbia condotto alla morte: «*This section applies where (a) it is established that an organisation owed a relevant duty of care to a person, and (b) it falls to the jury to decide whether there was a gross breach of that duty*».

¹²⁴ Letteralmente, «(2) *the jury must consider whether the evidence shows that the organisation failed to comply with any health and safety legislation that relates to the alleged breach, and if so – (a) how serious that failure was; (b) how much of a risk of death it posed. (3) The jury may also – (a) consider the extent to which the evidence shows that there were attitudes, policies, systems or accepted practices within the organisation that were likely to have encouraged any such failure as is mentioned in subsection (2), or to have produced tolerance of it; (b) have regard to any health and safety guidance that relates to the alleged breach*».

¹²⁵ Invece, tutti i reati dell'HSWA sono azionabili solo su richiesta di parte, non procedibili d'ufficio.

¹²⁶ Ministry of Justice, *Explanatory Notes*, cit., par. 24.

Per fare ciò, la giuria, ai sensi della sec. 8, dovrà considerare se le prove acquisite dimostrano che l'*organisation* non ha rispettato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro connesse alla violazione del dovere di diligenza ed eventualmente giudicare la gravità del mancato adeguamento, oltre a quantificare il rischio provocato di eventi mortali¹²⁷.

Si ricordi che la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza non va confusa con la violazione dell'obbligo di diligenza posto a carico dell'ente (individuato sulla base dei principi della *law of negligence*); infatti, anche se, di fatto, l'accertamento della prima è sintomatico della seconda, per come strutturata la fattispecie di *corporate killing* sono tutelati non solo i lavoratori ma, più in generale, tutti i soggetti che entrano a contatto con l'ente, a prescindere dalla violazione dell'HSWA.

Inoltre, nonostante il rinvio alla disciplina dell'HSWA, il legislatore non fornisce un parametro rispetto al quale valutare la serietà, e quindi la gravità, della violazione; di conseguenza, la giuria dovrà rifarsi ai principi precedentemente elaborati rispetto all'omonimo reato di *common law*¹²⁸. Così si dà alla giuria la possibilità di giudicare la *corporate culture*, cioè la politica aziendale tenuta in concreto dall'ente in relazione alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, senza dei parametri effettivamente vincolanti.

La sec. 8 (3) dispone che: «*the jury may also consider the extent to which the evidence shows that there were attitudes, policies, systems or accepted practices within the organization that were likely to have encouraged any such failure as is mentioned in section (2), or to have produced tolerance of it*»; ma non è richiesta la prova di una determinata *corporate culture*¹²⁹.

Ai sensi della sec. 8 (4) è data alla giuria la possibilità di tenere in considerazione *any other matters*, cioè ogni considerazione che ritiene rilevante, forse non tanto per valutare l'esistenza in sé di una grave violazione ma, tutt'al più, per quantificare la gravità. Quindi, questa norma di chiusura permette di comprendere chiaramente come la giuria sia dotata di ampia discrezionalità.

9.5. La commisurazione della pena.

La fase di commisurazione della pena è di competenza del giudice, in quanto fase successiva ed autonoma rispetto all'emissione del verdetto di condanna da parte della giuria. In questo stadio il giudice opera le sue valutazioni sulla base dei parametri del *Sentencing Guidelines*, dei precedenti giurisprudenziali e del *Sentencing Guidelines Council Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death*. Quest'ultima disciplina, entrata in vigore nel febbraio 2010, è stata specificamente predisposta per la

¹²⁷ Sec. 8 (2): «*the jury must consider whether the evidence shows that the organization failed to comply with any health and safety legislation that relates to the alleged breach, and if so (a) how serious that failure was, (b) how much of a risk of death it posed*».

¹²⁸ G. Forlin – L. Smail, *Criminal Responsibility for Work Related Accidents*, in *Corporate Liability: Work Related Deaths and Criminal Prosecution*, Bloomsbury Professional Ltd, 2010, p. 6.

¹²⁹ S. Cunningham, *Vehicular Homicide, Need for a special offence?* in Clarkson, Cunningham, a cura di, *Criminal liability for non-aggressive death*, Ashgat, 2013, p. 95.

commisurazione della pena per la fattispecie di *corporate manslaughter* e per le violazioni dell'HSWA.

Il giudice, nel valutare la gravità del reato, dovrà tenere in considerazione, innanzitutto, la prevedibilità dell'evento lesivo, nonché l'allontanamento dallo *standard* di diligenza richiesto. Quantificata la gravità dell'illecito commesso, la pena potrà essere aumentata sia se si sono verificati una pluralità di eventi lesivi, sia se risulta provata la volontà dell'ente di limitare le spese destinate alla predisposizione del sistema di sicurezza.

Invece, la pena potrà essere diminuita se vi è stata la pronta ammissione di responsabilità, se l'ente abbia collaborato durante le indagini, o se abbia prontamente posto rimedio alle carenze organizzative e gestionali che hanno permesso il verificarsi dell'evento.

Il CMCHA prevede inoltre la possibilità di infliggere all'ente, oltre alla pena pecuniaria¹³⁰, i *remedial orders* e i *publicity orders*.

Con riferimento ai primi, alla sec. 9 è infatti stabilito che il giudice può imporre all'ente misure specifiche su richiesta dell'accusa; la funzione è quella di far sì che l'ente si adegui alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro ed evitare, di conseguenza, la riproposizione di situazioni di pericolo a danno dei lavoratori. Il giudice fissa una data entro la quale tali misure devono essere adottate e può, inoltre, chiedere all'ente di riferire periodicamente all'*Health and Safety Executive*. Il mancato rispetto del *remedial order* configura un ulteriore reato¹³¹.

Per quanto attiene invece ai *publicity orders*, ai sensi della successiva sec. 10 può essere altresì imposto all'ente di rendere noti i fatti per i quali è stato condannato, specificando l'importo della sanzione e il *remedial order* imposti. Anche in questo caso, l'inottemperanza costituisce a sua volta reato¹³². La sanzione ha lo scopo di colpire la reputazione dell'ente, costringendolo a rendere pubblico ciò che la politica aziendale, organizzata in un determinato modo, ha permesso.

Nonostante l'introduzione di queste ultime due sanzioni, solo la pena pecuniaria è una conseguenza immancabile della commissione del reato di *corporate killing*, e, per di più, secondo le *Explanatory Notes*, «*the sanction is unlimited fines*», mentre è stabilito un valore minimo, peraltro molto elevato¹³³. La scelta di fissare una soglia minima, ma non anche un limite massimo alla pena pecuniaria, riflette la volontà del legislatore di eliminare le ipotesi in cui l'ammontare della pena sia sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del reato commesso. Ai sensi del *par. 14 del Sentencing Guidelines Councils*, il giudice deve tenere in considerazione anche the *financial circumstances*.

¹³⁰ Sec. 1 (6): «*a corporation that is guilty of corporate manslaughter or corporate homicide is liable on conviction on indictment on a fine*».

¹³¹ Sec. 9 (5) HSWA: «*[...] an organization of fails to comply with a remedial order is guilty of an offence, and liable on conviction on Indictment to a fine*».

¹³² Sec. 10 (4), (5) HSWA.

¹³³ Sentencing Guidelines Councils, *Corporate manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death*, par. 24: «*the offence of corporate manslaughter, because it requires gross breach at a senior level, will ordinary involve a level of seriousness significantly greater than a health and safety offence. The appropriate fine will be less than £500,000 [...]*».

10. Breve digressione: i *Deferred Prosecution Agreement*. Dalla tradizione nord-americana all'approdo in Gran Bretagna.

Prima di potere esprimere un giudizio sulla disciplina contenuta nel CMCHA è necessario affrontare in maniera rapida altre due tematiche. La prima, che sarà oggetto del presente paragrafo, riguarda alla validità di procedimenti alternativi di definizione del processo se imputato è l'ente, ed eventualmente, quali dovrebbero essere le caratteristiche di questi, e quali obiettivi ci si prefigge quando ne è concesso l'utilizzo. La seconda attiene invece alla validità, forse sintomatica di un parziale "cambio di rotta" del legislatore, di un modello di responsabilità dell'ente all'interno del quale quest'ultimo è responsabile (non semplicemente del reato, ma) per non aver impedito la realizzazione dell'evento (ci si riferisce al *Bribery Act* 2010, di cui si parlerà più diffusamente nel prossimo paragrafo 11).

Con riguardo al primo profilo, tra i modi alternativi di definizione del processo penale, anche a carico degli enti, oggi, in Gran Bretagna, grazie al *Crime and Court Act* 2013, è previsto lo strumento del *Deferred Prosecution Agreement* (di seguito, DPA). È strumento mutuato dalla tradizione nord-americana, risalente agli anni '30 nell'ambito della delinquenza giovanile (procedura nota come *diversion*). Si tratta di "accordi di scambio" stipulati tra l'indagato e Pubblica Accusa, strumento ascrivibile nell'alveo delle procedure di giustizia negoziata.

Nella tradizione degli USA questo strumento ha trovato la sua fortuna grazie al fatto che non si tratta semplicemente un modo alternativo di definizione del processo, ma si pone in radicale alternativa allo stesso. Infatti l'accordo raggiunto non incide semplicemente sul *quantum* di pena, ma differisce l'eventuale esercizio dell'azione penale, purché si ottenga la completa e tempestiva attuazione del patto. In realtà, come vedremo, ciò non significa che l'indagato non sia comunque sottoposto a misure, nella sostanza, punitive, pur se non irrogate per mezzo di una sentenza di condanna.

Negli anni '90, tale strumento è stato esteso anche alle persone giuridiche, al fine sia di configurare una responsabilità penale nei loro confronti cercando di sottoporla ad un patto di riabilitazione («perché si sa, le società, un po' come i giovani necessitano di guida, supervisione e riabilitazione»)¹³⁴, sia di evitare che gli effetti di una condanna penale si dispiegassero nei confronti di soggetti diversi: *in primis* dipendenti e azionisti¹³⁵.

Per quanto riguarda specificamente l'ente-indagato, condizione preliminare, nonché contenuto dell'accordo, è la dichiarazione con cui l'ente ammette l'avvenuta commissione dell'illecito al suo interno. Inoltre questo si impegna, entro il termine stabilito, ad adempiere ad una serie di obblighi, tra cui, per ciò che rileva ai nostri fini, quello di

¹³⁴ B-L. Garret, *To big to jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, p. 55; espressione riportata da R. A. RUGGERO, *Non prosecution agreements e criminalità di impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico*, in www.diritto penalecontemporaneo.it, 12 ottobre 2015.

¹³⁵ Cfr. F. Mazzacava, *Defferred Prosecution Agreements: Riabilitazione "negoziata" per l'ente-collettivo indagato. Analisi comparata dei sistemati di area Anglo-americana*, in *Ind. pen.*, 2013, n. 2, p. 741.

adottare o modificare il proprio *compliance program* allo scopo di prevenire la commissione di ulteriori reati. All'inadempimento degli obblighi pattuiti, accertato davanti al giudice, segue l'esercizio dell'azione penale.

È chiaro che in caso di fallimento del periodo di osservazione la condanna sarà quasi certa perché la Pubblica Accusa risulta essere in possesso della dichiarazione di ammissione circa la realizzazione dell'illecito¹³⁶.

Come anticipato, questo strumento è stato introdotto anche nel Regno Unito. Il fine sarebbe dovuto essere quello di migliorare la flessibilità del sistema rispetto ai reati degli enti e di assicurare un numero maggiore di imprese alla giustizia¹³⁷. L'introduzione è stata ritenuta opportuna a causa dell'eccessiva lunghezza dei tempi dei procedimenti, che, per di più, la maggior parte delle volte si concludevano con un'assoluzione a causa di tutti i limiti, precedentemente illustrati, dell'*identification theory* rispetto ai *mens rea offence*.

A differenza però di quanto accade negli Stati Uniti, non essendo quello in esame un istituto di tradizione del sistema di *common law* britannico, era necessario un intervento legislativo. La disciplina è contenuta all'interno della *sec. 45 del Crime and Courts Act 2013, Schedule 17*. Si rileva che in Gran Bretagna l'istituto non può riguardare ogni reato-presupposto, ma solo i reati contenuti nella *Part. 2, par. 15-27*, e tra questi non rientra l'omicidio colposo dell'ente¹³⁸.

A prescindere da aspetti processuali, eventualmente anche diversi rispetto all'omologo istituto nord-americano (che ai nostri fini non rilevano), occorre spendere qualche parola in merito allo scopo dell'introduzione di questo istituto. I DPA non rappresentano, neppure nelle intenzioni, una condanna per l'impresa ma, a seconda dei casi, possono comunque assolvere alle funzioni tipiche di una condanna, anche attraverso meccanismi di deterrenza, riabilitazione del responsabile del reato, tutela dell'ordine pubblico e riparazione per le vittime della condotta illecita¹³⁹.

Grazie al sistema dei DPA molte imprese sono state costrette a sborsare ingenti somme di denaro, a titolo di sanzione o eventualmente di risarcimento, ma soprattutto lo strumento ha rappresentato un forte incentivo verso la modifica del proprio sistema organizzativo sotto la "minaccia" della riapertura del procedimento penale¹⁴⁰.

Lo strumento si pone positivamente in un'ottica di recupero di quella funzione rieducativa della pena che negli ordinamenti di *common law* sembra essere dimenticata,

¹³⁶ Cfr. F. Mazzacava, *ivi*, p. 742.

¹³⁷ U.K. Ministry of Justice, *Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial organizations: Deferred Prosecutions Agreements*, 12 maggio 2012, pp. 12-3, par. 43, consultabile su:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236065/8348.pdf

¹³⁸ E neppure la fattispecie *ill-treatment or wilful-neglet* (vedi *infra* § 4.13); ma rientrano alcune (*sec. 1, 2, 6 Bribery Act 2010*) delle fattispecie di corruzione imputabili anche all'ente (vedi *infra* §11).

¹³⁹ U.K. Ministry of Justice, *ivi*, p. 20, p. 74.

¹⁴⁰ F. Mazzacava, *Deferred Prosecution Agreements*, cit., p. 771.

per essere piuttosto sovrastata dalla logica della retribuzione, se non addirittura neutralizzazione. Con i DPA la «riabilitazione è stata riabilitata»¹⁴¹.

L'ente indagato adotterà codice etici, modelli organizzativi e farà tutto ciò che sarà necessario per mostrarsi un "buon cittadino"¹⁴².

Residuano però dei dubbi sull'effettivo "ravvedimento" tramite uno scambio di favori: la collaborazione con la Pubblica Accusa (nelle indagini volte ad individuare la persona fisica responsabile del crimine) potrebbe non essere sintomatica di un consapevole pentimento, quanto piuttosto il frutto di un calcolo costi-benefici¹⁴³: quella che è stata definita dalla più attenta dottrina italiana come una «riabilitazione oggettiva»¹⁴⁴.

In ogni caso, al comportamento positivo dell'ente non viene associata la sanzione e il comportamento assume valenza di causa di esclusione della pena. A volere essere generosi si potrebbe addirittura attribuire al ravvedimento operoso dell'ente una valenza soggettiva, cioè come causa di esclusione della colpevolezza, intesa ovviamente in senso normativo¹⁴⁵.

Indipendentemente dall'approccio scelto tra i due, è chiaro che si tratta di una specifica ipotesi di colpa di organizzazione in virtù della quale l'ente è meritevole di sanzioni punitive se non abbia riparato ai danni cagionati e predisposto le riforme organizzative necessarie per prevenire la commissione di ulteriori reati. Il rimprovero riguarderebbe non tanto le condotte, attive od omissive, poste in essere prima dell'evento, quanto più il comportamento tenuto nell'arco temporale in cui ci si aspetterebbe una reazione alle attività illecite già realizzate.

Questo è un approccio sicuramente funzionale, ma contemporaneamente poco rispettoso di numerosi principi cardine del diritto penale (si pensi, ad esempio, al rapporto tra riabilitazione e rispetto dei diritti fondamentali), motivo per il quale la sua eventuale trasposizione nel nostro ordinamento sarebbe estremamente difficoltosa.

Ammessa la possibilità di ricorrere a una responsabilità penale dell'ente, allo stesso si devono infatti riconoscere i medesimi diritti che sarebbero propri di un imputato persona fisica nel processo penale. Bisogna chiedersi fino a che punto, solo perché non vi è «un corpo da straziare ed un animo da umiliare»¹⁴⁶, la sanzione può permettersi quell'invasione, pervasività e violenza, che un diritto penale moderno e rispettoso della dignità umana respingerebbe con forza se il destinatario fosse una persona fisica.

È pur vero che astrattamente la scelta di usufruire dello strumento in questione è dell'ente ma, di fatto, si rende evidente come spesso l'impresa sia costretta a compiere tale scelta sotto la minaccia dell'apertura di un procedimento penale e, per di più, si tratterà

¹⁴¹ F. Mazzacuva, *ivi*, p. 772.

¹⁴² L. Orland, *The transformation of Corporate criminal law*, 1 *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.*, 2006, pp. 84-5.

¹⁴³ M. Caputo, *Il diritto penale e il problema del patteggiamento*, Jovene, Napoli, 2009, p. 325 ss.

¹⁴⁴ Cfr. A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 245.

¹⁴⁵ F. Mazzacuva, *Deferred Prosecution Agreements*, *cit.*, p. 773.

¹⁴⁶ C. De Maglie, *L'etica e il mercato*, *cit.*, p. 291.

di un accordo in cui non è effettivamente su un piano di parità contrattuale con l'organo inquirente.

A questo punto, vale la pena di soffermarsi su un ulteriore fattore di disorientamento. Spettando, nella sostanza, al solo organo inquirente stabilire il contenuto dell'accordo, sorge spontaneo interrogarsi sulle capacità manageriali di quest'ultimo di disegnare il nuovo assetto organizzativo di cui l'impresa dovrà dotarsi, senza che siano minimamente considerate la fattibilità e la sostenibilità economica dell'impegno imposto. Nell'ambito della CEDU, una così forte ingerenza (per di più non dell'organo giudicante terzo ed imparziale ma) della magistratura inquirente potrebbe non essere legittima: non è difficile immaginare come il diritto (art. 3 CEDU) dell'imputato a non subire trattamenti degradanti e di non essere strumentalizzato possa essere esteso anche all'ente¹⁴⁷.

11. Breve digressione: il *Bribery Act 2010*.

Molte più analogie con il sistema della responsabilità degli enti italiana, rispetto a quante riscontrate con CMCHA, possono essere rilevate in riferimento alla fattispecie ascrivibile all'ente commerciale di mancata prevenzione del reato di corruzione. Si cercherà ora di comprendere i tratti salienti di questa fattispecie.

Dopo il *corporate killing* del 2007 è stata legislativamente predisposta un'ulteriore fattispecie di reato ascrivibile all'ente, ma limitatamente alle *commercial organizations*¹⁴⁸: si tratta del «*failure [...] to prevent bribery committed on their behalf by associated persons*», introdotta alla sec. 7¹⁴⁹ del *Bribery Act 2010*.

La fattispecie in esame permette di superare i problemi applicativi dei tradizionali criteri ascrittivi di responsabilità all'ente rispetto ai reati di corruzione di *common law*; l'ostacolo era in particolare causato dalla necessaria valutazione della *mens rea*, resa impossibile dalla mancata identificazione della *directing mind and will*. I problemi maggiori si ponevano, come di consueto, con riferimento agli enti di maggiori dimensioni.

Il problema viene risolto alla radice: la fattispecie non prevede alcuna *mens rea* da parte dell'*organization*, ma costituisce una forma di *strict liability offence*¹⁵⁰ temperata da una *defence* (tipica dei *regulatory offences*) costituita dalla *due diligence*. Per questo

¹⁴⁷ *Contra*, R.A. Ruggero, *Non prosecutions agreements*, cit., pp. 14-16 secondo cui questa tipologia di accordi che permettono ai colossi finanziari di transigere a condizioni molto più vantaggiose di quelle che sarebbero loro altrimenti imposte a fine processo. E, per di più, sarebbe emerso che i *compliance programs* adottati in adempimento dell'accordo siano di pura facciata, dimostrato dal fatto che le stesse società concludono nel tempo più di un accordo.

¹⁴⁸ Con questa espressione si intende «qualsiasi ente costituito secondo il diritto inglese e che svolga un'attività commerciale nel Regno Unito o altrove, ovvero costituito all'estero ma che svolga il proprio *business* in tutto o in parte il territorio del regno». Cfr. C. Limone, *Responsabilità degli enti nel sistema inglese. Corporate Manslaughter Act 2007 e Bribery Act 2010*, in www.rivista231.it, agosto 2012, p. 5.

¹⁴⁹ Cfr. C. Wells, *Bribery: Corporate Criminal liability under Draft bill 2009*, in *Criminal Law Review*, 2009, p. 479 e ss.; Cfr. F. Gandini, *La responsabilità delle "commercial organizations" nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, n. 4, p. 95 ss.; nonché V. Mongillo, *The Bribery Act 2010 – Corporate Criminal Liability for bribery offences*, in Fiorella, a cura di, *Corporate Criminal Liability e Compliance Programs*, Volume I, *Liability "ex Crimine" of Legal Entities in Member States*, Jovene, 2012, p. 304 ss.

¹⁵⁰ Cfr. V. Mongillo, *The Bribery Act*, cit., pp. 307-8, nota n. 10.

motivo è più corretto inquadrare la fattispecie all'interno della categoria degli *hybrid offences*.

Con riguardo alle le differenze rispetto al *corporate killing*, non vi è in questo caso alcuna limitazione dell'operatività della fattispecie in esame in relazione al *senior management test* (perché si fa genericamente riferimento ad una *associated person*)¹⁵¹ e ai conseguenti retaggi dell'*identification theory*. Anzi, al contrario, l'ente è responsabile per i reati di corruzione commessi da persone che operano sì nell'interesse dell'azienda, ma «*irrespective of their powers*».

Similmente al modello italiano, la *due diligence defence* a cui si è accennato è integrata dalla dimostrazione da parte dell'ente di avere implementato spontaneamente *ante delictum* dei modelli di organizzazione ("*adequate procedures*").

Inoltre, sempre in un'ottica di assimilazione con la disciplina italiana, la responsabilità dell'ente deriva da un'omissione, cioè la mancata adozione delle procedure adeguate per prevenire la commissione del reato, da parte del dipendente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Quindi, la struttura del reato, pur se non legislativamente definita come tale, sembrerebbe rappresentare una forma di responsabilità concorsuale (di cooperazione colposa) dell'ente nel fatto di reato commesso dal dipendente nel suo interesse¹⁵².

Più precisamente, la responsabilità penale dell'ente commerciale sussiste solo se una sua *associated person* corrompa un'altra persona al fine di ottenere un *business* per l'ente¹⁵³. La fattispecie di reato dell'ente è integrata solo se l'*associated person* realizza una delle fattispecie di corruzione previste dalle sec. da 1 a 6 del *Bribery Act*.

Il limite della fattispecie è rappresentato dal non prevedere un contenuto (più che) minimo sulle *procedures*, né tantomeno indicazioni concrete sulle modalità di implementazione delle stesse. A causa della vaghezza del testo legislativo la sec. 9 rinvia per maggiori specificazioni ad un atto del Ministero della Giustizia. I modi d'implementazione dei modelli organizzativi volti alla prevenzione del rischio-reato di corruzione (cioè le «*procedures which relevant commercial organizations can put into place to prevent person associated with them for bribing*») sono stati resi noti con atto pubblicato il 30 marzo 2011¹⁵⁴, ma non hanno natura prescrittiva e vincolante, fungendo, piuttosto da mero orientamento verso la realizzazione della logica della prevenzione mediante organizzazione volta a prevenire i reati di corruzione¹⁵⁵.

¹⁵¹ La sec. 8 definisce la *associated person* come la persona che svolge un servizio in nome e per conto della società commerciale, ma è irrilevante quale sia la veste o la qualità nella quale tale servizio viene svolto. Non viene quindi data alcuna rilevanza al *senior management*, cioè alla distinzione tra apicali-sottoposti. Per stabilirsi se l'autore materiale possa ritenersi *associated person* si valuta la situazione di fatto esistente tra la persona. Però, nel caso l'autore sia dipendente dell'ente si presume, salva prova contraria, il possesso della qualità. La nozione predisposta dalla sec. 8 risulta essere molto ampia: dipendente, un agente o un sussidiario, un fornitore, un azionista.

¹⁵² J. Gobert, *Squaring the circle. The relationship between individual and organizational fault*, in Gobert, Pascal a cura di, *European Developments in Corporate Criminal Liability*, 2011, London, p. 155.

¹⁵³ Cfr. F. Gandini, *La responsabilità delle "commercial organizations"*, cit., p. 97.

¹⁵⁴ Disponibili su: <http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>

¹⁵⁵ Inoltre il *Bribery Act* abroga tutti i reati in materia di corruzioni sia di *common law* che previsti nella *statute law*.

Sembra a questo punto chiara la similitudine con il sistema della responsabilità degli enti italiana: il sistema del Regno Unito si colloca nella logica della prevenzione mediante organizzazione, ma legislativamente non si fornisce un ausilio concreto, né alle imprese (cioè al momento della predisposizione), né al giudice (al momento di valutare il modello).

12. Il *corporate killing*: un modello da seguire?

Nonostante il CMCHA del 2007 sia considerato, nel panorama comparatistico, tra le migliori e più raffinate tecniche di elaborazione di una responsabilità penale della persona giuridica, nonché esaltato per la sua capacità di avere predisposto una responsabilità – davvero – diretta dell'ente¹⁵⁶, bisogna interrogarsi, da un lato, sulla effettiva bontà del modello predisposto dal legislatore britannico e, dall'altro, sulla innovatività dello stesso rispetto alla precedente fattispecie di reato, di creazione giurisprudenziale, del *corporate manslaughter*.

I due aspetti risultano essere inscindibilmente legati perché il primo dipende, sostanzialmente, dalla risposta che si fornisce ad un quesito in realtà attinente al secondo aspetto: il CMCHA è stato capace di superare i problemi applicativi, o meglio dire, di quasi non-applicazione, sottesi alla vecchia fattispecie di creazione giurisprudenziale (problemi che hanno portato il Governo inglese a fare proprie, con delle modifiche, le indicazioni della *Law Commission* del 1996¹⁵⁷), oppure no? Ai fini di una così strutturata analisi non è possibile prescindere da una valutazione, anche quantitativa, del dato giurisprudenziale.

Partendo da questo ultimo elemento si fa notare che, a fronte dell'obbiettivo dichiarato di 10/13 condanne, sotto la vigenza del CMCHA, per anno¹⁵⁸, i casi di effettive condanne ammontano solamente a 25 in dieci anni e, per di più – e questo risulta essere il dato maggiormente significativo –, di persone giuridiche di piccole dimensioni. Risultano più numerosi, piuttosto, i casi in cui l'ente si dichiara colpevole¹⁵⁹, ottenendo il ritiro di ogni accusa contro i dirigenti¹⁶⁰.

Inoltre è stato necessario attendere anni per assistere alla prima condanna di una persona giuridica ai sensi del CMCHA. Si tratta del caso *Cotswold Geotechnical Holdings Ltd*¹⁶¹ del 2011: una società di piccolissime dimensioni, con solamente otto impiegati ed un dirigente, e con un giro d'affari di 333.000 £ l'anno. Alla società è stata comminata una *fine* di 385.000 £; nonostante la sanzione possa sembrare non elevata secondo le

¹⁵⁶ Cfr. V. Mongillo, *La responsabilità penale tra individuo e ente collettivo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 451, secondo cui: «[...] Sono rarissime le ipotesi di responsabilità corporativa del tutto indipendente da un fatto umano penalmente rilevante: l'esempio paradigmatico a livello europeo è l'UK *corporate manslaughter*».

¹⁵⁷ The Law Commission No. 237, cit.

¹⁵⁸ Cfr. Home Office, *Corporate Manslaughter*, cit.; reperibile su <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O420AyMd6BkJ:researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP06-46/RP06-46.pdf+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it> p. 44

¹⁵⁹ Cfr. J. Loveless – M. Allen- C. Derry, *Complete Criminal Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford, sesta edizione, 2018, p. 181.

¹⁶⁰ Cfr. J. Mardell – K. Serfozo, *Personal Injury and Clinical Negligence Litigation*, The University of law, 2018, par. 17.3.

¹⁶¹ R. v *Cotswold Geotechnical Holdings Ltd*. (2011) All ER (D) 100.

indicazioni del *Sentencing Guidelines Council Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death*¹⁶², era sicuramente più di quanto la società potesse sopportare, e quindi, di fatto, quest'ultima è stata indotta verso la liquidazione. La Corte d'Appello ha così elaborato il principio di diritto secondo cui la Corte ha il potere di spingere la persona giuridica alla liquidazione se la stessa è comunque meritevole di condanna¹⁶³.

A parere di chi scrive, una così rigorosa presa di posizione della Corte rende palese la volontà di manifestare, quasi ad ogni costo, la capacità dell'organo giudicante di irrogare una sanzione che potremmo definire esemplare¹⁶⁴, anche al fine di compensare l'incapacità della fattispecie di apprestare la necessaria tutela in tutte le ipotesi di verificazione dell'evento lesivo-morte accompagnata da una violazione *gross* della disciplina precauzionale in materia antinfortunistica. Detto altrimenti, ci si potrebbe essere resi conto della inefficacia, sotto il profilo della deterrenza, della fattispecie legislativa, alla quale si è cercato di reagire tramite l'irrogazione di sanzioni estremamente elevate.

Sono stati ben rilevati in dottrina¹⁶⁵ i limiti che affliggono la disciplina del CMCHA: il numero di condanne sono basse, relative ad enti di piccole dimensioni, e inerenti a casi che avrebbero ben potuto ricevere tutela sotto la vigenza della precedente fattispecie di reato di *common law*.

La scarsa dimensione delle persone giuridiche condannate impone di interrogarci sulla innovatività ed efficacia del superamento della *identification theory* (che permetteva, lo si ricordi, la configurazione della responsabilità dell'ente solo se il reato fosse stato realizzato da un soggetto che potesse considerarsi *directing mind and will* dell'ente) attraverso la predisposizione del *senior management test*. Questo, operativamente, avrebbe come conseguenza che non sia più necessario per l'accusa dimostrare chi sia il soggetto che rappresenta il *controlling mind* dell'ente, essendo infatti sufficiente provare, più genericamente, che il vertice dell'ente, il *senior management* appunto, abbia posto in essere una grave violazione di una norma cautelare in materia di sicurezza (da cui è derivato – si intende – l'evento lesivo morte), senza andare alla ricerca di quale persona fisica ne sia responsabile ai fini della valutazione circa la realizzazione della fattispecie di reato proprio dell'ente.

La guida emanata dal Ministero della Giustizia infatti specifica che: «*the Act does not require the prosecution to prove specific failings on the part of individual senior*

¹⁶² Sentencing Guidelines Councils, *Corporate manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death*, par. 24: «*The offence of corporate manslaughter, because it requires gross breach at a senior level, will ordinary involve a level of seriousness significantly greater than a health and safety offence. The appropriate fine will be less than £500,000 [...]*».

¹⁶³ Cfr. P. Verrico, *Cotswold Geotechnical Holdings Limited sentenced following corporate manslaughter conviction*, 18 febbraio 2011, www.eversheds-sutherland.com/, consultabile presso l'indirizzo https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Industrial_engineering/Cotswold_Geotechnical_Holdings_Limited_sentenced, che riprende il principio elaborato dal giudice Field, secondo cui: «*It may well be that the fine in the terms of its payment will put this company into liquidation. If that is the case it's unfortunate but unavoidable. But it's a consequence of the serious breach*».

¹⁶⁴ Cfr. A. Davies, *Corporate Manslaughter*, cit., p. 7.

¹⁶⁵ C. Wells, *Corporate Liability: Ten Years Review*, *Criminal Law Review*, 2014, p. 489 ss.

managers. It will be sufficient for a jury to consider that the senior management of the organization collectively were not taking adequate care [...]»¹⁶⁶. Ciò basta?

In realtà, il *senior management test* non sembra essere altro che una rivisitazione dell'*identification theory*, ma alla luce della *aggregation theory*¹⁶⁷. Il legislatore è – in teoria – giunto a comprendere come la politica dell'ente non rifletta, necessariamente ed esclusivamente, quella dei singoli soggetti c.d. apicali, potendo questa essere una sintesi e un compromesso tra le visioni individuali di questi ultimi, con la conseguenza che non è più possibile individuarne una "paternità" individuale. Si tratta di un assunto a cui la dottrina era giunta già da tempo¹⁶⁸; mentre l'esigenza, e l'opportunità, di riferirsi all'ente *as a whole* era già emersa chiaramente tra gli anni 80 e 90¹⁶⁹. Se le condotte causative dell'evento lesivo sono riconducibili a più livelli dell'organigramma aziendale, è più opportuno imputare il reato ad un *corporate failure*, e non alla condotta di una singola persona fisica.

Riassumendo, ai sensi del CMCHA, la colpa grave dell'ente può estrinsecarsi nel cumulo delle condotte colpose sia dei soggetti apicali, sia dei non apicali, purché la condotta violativa del *senior management* (cioè di un singolo *senior manager*, o di più *senior managers* insieme) abbia avuto un ruolo decisivo, cioè *substantial*, nella realizzazione della grave violazione causativa dell'evento morte¹⁷⁰. Anche se non si può non notare che, in termini strettamente naturalistici, non ha alcun valore la "conoscenza aggregata", se ogni membro, preso singolarmente, ne sia sprovvisto¹⁷¹: «molte "non conoscenze" o "non-volontà" non fanno una conoscenza o una volontà reale»¹⁷², e ciò che non esiste nella realtà non dovrebbe poter essere imputato all'ente.

L'opzione percorsa dal legislatore britannico del 2007 non riesce comunque ad emanciparsi da una concezione individualista-organicista, e cade in una contraddizione insanabile, perché, «se il presupposto di attribuzione della responsabilità è incardinato esclusivamente nel *failure* del *senior management*, ancorché non sia necessario l'accertamento della responsabilità penale individuale, la responsabilità dell'ente potrebbe essere confusa con la condotta dei singoli *senior managers*»¹⁷³. Tale confusione si è manifestata nella prassi applicativa e di fatto il CMCHA è stato interpretato alla luce dell'*identification theory*.

¹⁶⁶ Ministry of Justice, *Explanatory Notes* cit., p. 14.

¹⁶⁷ Cfr. D. Castronuovo, *La colpa penale*, Giuffrè, 2009, p. 434 secondo cui «si tratta di un ripescaggio [...] della dottrina dell'identificazione: la grave violazione di un dovere di diligenza (quindi la grave mancanza organizzativa che cagionato la morte di una persona) deve risultare riconducibile a decisioni prese da soggetti apicali. Ma non nel senso che debba essere necessariamente individuata anche una responsabilità di questi soggetti».

¹⁶⁸ Cfr. J. Gobert, *Corporate Criminality: Four models of Fault*, Society of Legal Scholars, 1994 volume 14, n. 3, p. 408.

¹⁶⁹ Ci si riferisce al caso *P & O European Ferries*. Cfr. Gobert, *Corporate Criminality*, *ibidem*. Addirittura, A. Davies, *Corporate Manslaughter*, cit., p. 20, si interroga se, sotto la vigenza della nuova disciplina nel caso di specie si sarebbe potuti giungere ad una condanna, e ne fornisce una risposta positiva.

¹⁷⁰ Cfr. Law Commission, *Criminal Liability in Regulatory context: A Consultation Paper*, No. 195, 2010, p. 107. Consultabile su https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jxou24uy7q/uploads/2015/06/cp195_Criminal_Liability_consultation.pdf.

¹⁷¹ Cfr. Law Commission, *ibidem*.

¹⁷² Cfr. V. Mongillo, *La responsabilità penale*, cit., p. 421.

¹⁷³ V. Torre, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, in *Rim. dir. pen. econ.*, n.1\2, 2009, p. 280.

Già la dottrina, esprimendosi sulla versione del testo della *Law Commission*, pur ammettendo che nozioni come *management*, o *failures of system*, avessero una parziale componente innovativa rispetto al riferimento esclusivo alla singola persona, *directing mind and will*, aveva constatato che sarebbero rimaste le difficoltà di individuazione, in concreto (in assenza di una esaustiva definizione normativa) di chi fossero i soggetti riconducibili al *management* "aggregato", idonei alla configurazione di una responsabilità dell'ente. E di conseguenza, specularmente, sarebbe risultato difficile individuare quali potessero considerarsi le carenze, invece, proprie dell'individuo-persona fisica, non addebitabili all'ente¹⁷⁴. Come dire che l'intervento legislativo non ha risolto definitivamente, come sarebbe stato auspicabile, la problematica attinente alla carenza di sufficiente determinatezza nell'individuazione della cerchia dei soggetti c.d. apicali, ma la ha, tutt'al più, aggirata, o ridimensionata, riferendosi ai soggetti apicali, questa volta, nel loro complesso. Infatti, rimane comunque necessario per l'operatore del diritto valutare quali soggetti possono essere considerati rientranti nella cerchia del *senior management* (ed, in particolare, quali abbiano ricoperto un ruolo di primo piano – *play significant roles* – nella gestione o organizzazione delle attività dell'ente)¹⁷⁵.

Un ulteriore, ma collegato, elemento di inefficienza della disciplina può essere individuato nel fatto che la versione definitiva della fattispecie delineata dal Governo, diversamente da quanto opportunamente invece segnalato dalla *Law Commission*, ha escluso i meri dipendenti, cioè – diremmo noi – i soggetti subordinati, i quali non sono in grado di impegnare la responsabilità dell'ente.

Ciò ha posto l'operatore giuridico di fronte al risalente problema (che la fattispecie legislativa avrebbe dovuto invece risolvere) di individuare una linea di confine, chiara e certa, tra *senior* e *non-senior management*. La norma, ancora una volta, ha incentivato la prassi elusiva dello scivolamento (attraverso delega) di funzioni verso i livelli più bassi, così da poter avere l'ente la perdurante possibilità di non incorrere nella sanzione penale perché la condotta, pur *substantial*, non è riferibile formalmente al *senior management*. Come dire che, per l'ente sarà facile spuntarla trasferendo, per mezzo della delega, tutte quelle attività a rischio di commissione-reato; così, l'eventuale *substantial failure* non sarà formalmente attribuibile al *senior management* e, quindi, non potranno essere integrati tutti i presupposti che invece la fattispecie richiederebbe.

Come sostenuto in dottrina, «se il presupposto di attribuzione della responsabilità è incardinato esclusivamente nel *failure* del *senior management*, ancorché non sia necessario l'accertamento della responsabilità penale individuale, la responsabilità dell'ente potrebbe essere confusa con la condotta dei singoli *senior managers* [...]»¹⁷⁶, con la conseguenza che, a fronte della dichiarata ambizione verso la predisposizione di una responsabilità dell'ente realmente autonoma, e non poggiata su quella dell'autore individuale, non ci si riesce ad emancipare effettivamente da una prospettiva individualistica.

¹⁷⁴ Cfr. C. Wells, *Corporation and Criminal Responsibility*, cit., p. 125.

¹⁷⁵ Cfr. C.M.V. Clarkson, *Corporate Manslaughter: Need for a Special Offence?*, in Clarkson-Cunningham, a cura di, *Criminal Liability for Non-Aggressive Death*, Ashgate, 2008, p. 93.

¹⁷⁶ V. Torre, *Riflessioni sul diritto britannico*, cit., p. 280.

L'esperienza inglese del *corporate killing* svela le difficoltà di "tradurre in legge" ogni teoria che tende all'individuazione di una colpevolezza autenticamente propria dell'ente. Solo il progetto della *Law Commission*¹⁷⁷ sarebbe stato capace di avvicinarsi ad una simile concezione, perché l'evento lesivo era eziologicamente collegato al modo in cui le attività dell'ente sono gestite o organizzate, senza alcuna mediazione individuale.

Il successivo riferimento operato dal Governo al *senior management* scaturiva dall'intento di "selezionare" solo le reali carenze delle società nella gestione del rischio¹⁷⁸, non permettendo di imputare all'ente condotte estemporanee dei singoli dipendenti; ma per tal via si è finito per riproporre nell'ambito del *corporate killing* il complesso delle criticità che hanno tradizionalmente inficiato la teoria dell'immedesimazione organica.

Preso atto del mancato raggiungimento degli obiettivi (per non dire del fallimento) del modello del CMCHA, si rilevi che, in realtà, un passo in avanti verso la ricostruzione di una – effettivamente – autonoma responsabilità dell'ente può essere individuato in una disposizione – ancor più – di parte speciale, quale quella contenuta all'interno della sec. 21 (1) del *Criminal and Courts Act 2015*¹⁷⁹. Questa norma ha introdotto una ulteriore ipotesi di reato dell'ente, *corporate offence*, rubricata "*Ill-treatment or wilful neglect: care provider offence*", la quale si riferisce – specificamente – ad enti sanitari, o che prestano cure assistenziali.

L'ipotesi in considerazione risulta essere davvero caratterizzata da una tensione verso l'obiettivo di autonomizzazione della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica grazie all'accorgimento inerente alla mancata restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione al solo *senior management*.

L'*Explanatory Notes* stabilisce che la disciplina di questo reato si modula sul CMCHA 2007, ma la fattispecie in esame si focalizza, e fonda l'incriminazione, esclusivamente sul modo in cui «*an organisation has conducted its affairs in a way that amounts to a gross breach of a duty of care owed towards someone who has been a victim of ill-treatment or wilful neglect (e in ciò sta il valore aggiunto) by the care provider's employee or another individual engaged by it*»¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Nello specifico, *Law Commission, Report no. 237*, cit., p. 110, par. 8.35, statuisce che: «*that, for the purposes of the corporate offence, a death should be regarded as having been caused by the conduct of a corporation if it is caused by a failure, in the way in which the corporation's activities are managed or organised, to ensure the health and safety of persons employed in or affected by those activities. (Recommendation 11)*»

¹⁷⁸ Cfr. Home Affairs, *First Joint Report of Session*, par. 169, p. 202. Letteralmente: «*We believe that a test should be devised that captures the essence of corporate culpability. In doing this, we believe that the offence should not be based on the culpability of any individual at whatever level in the organisation but should be based on the concept of a "management failure", related to either an absence of correct process or an unacceptably low level of monitoring or application of a management process*».

¹⁷⁹ Di seguito il testo della norma: «*A care provider commits an offence if— (a)an individual who has the care of another individual by virtue of being part of the care provider's arrangements ill-treats or wilfully neglects that individual, (b)the care provider's activities are managed or organised in a way which amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the care provider to the individual who is ill-treated or neglected, and (c)in the absence of the breach, the ill-treatment or wilful neglect would not have occurred or would have been less likely to occur*».

¹⁸⁰ *Criminal Justice and Courts Act 2015 Explanatory Notes*, par. 232, consultabile su: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/notes/division/3/1/12>

La *ratio* di tale norma può essere rinvenuta nella volontà del legislatore di predisporre una tutela massima rispetto ai soggetti sottoposti a cure sanitarie, senza lasciare alcuno spazio all'ente di possibili elusioni della norma, come invece, permette la disposizione del CMCHA.

In prospettiva *de lege ferenda*, la Gran Bretagna, per raggiungere effettivamente l'obiettivo di predisporre una responsabilità dell'ente davvero autonoma rispetto a quella dell'autore di reato-persona fisica, e quindi, non "poggiata" sulla responsabilità di quest'ultima, potrebbe seguire l'esempio di questa così settoriale disposizione.

Bibliografia.

- A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010.
- A. Ashworth – J. Horde, *Principles of Criminal Law*, Oxford University press, 2013.
- J. Braithwaite – B. Fisse, *Corporations, Crime e accountability*, Cambridge University Press, Honk Hong, 1993.
- B. Barret, *Liability for Safety Offences: is the Law still Fatally Flawed?*, in *Industrial Law Journal*, 2008, volume 37, n.1.
- R. Blaiotta, *Causalità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2010.
- H. Brown, *Vicarious Criminal Liability of Corporations for the Acts of their Employees and Agents*, *Loyola Law Review*, 1995, vol. 41.
- M. Caputo, *Il diritto penale e il problema del patteggiamento*, Jovene, Napoli, 2009.
- N. Cavanagh, *Corporate Criminal Liability. An assessment of the Model of Fault*, in *The Journal of Criminal Law*, 2011, volume 75, n. 5.
- D. Castronuovo, *La colpa penale*, Giuffrè, 2009.
- . M. V. Clarkson, *Corporate Manslaughter: Need for a Special Offence?*, in Clarkson-Cunningham, a cura di, *Criminal Liability for Non-Aggressive Death*, Ashgate, 2008.
- F. Cownie – A. Bradney – M. BURTON, *English legal System in Context*, Oxford, Oxford University Press, 2007.
- S. Cunningham, *Vehicular Homicide, Need for a special offence?* in Clarkson, Cunningham, a cura di, *Criminal liability for non-aggressive death*, Ashgat, 2013.
- A. Davies, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report Authoritative guidance on what the Act will mean for business*, Workplace, Lawgroup, 2008.
- P. De Gioa–Carabere, I.A. Savini, *La "231" nel Regno Unito: Riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (corporate manslaughter) e al corporate manslaughter and corporate homicide act 2007*, in *Resp. amm. soc. enti*, n.3, 2011.
- C. De Maglie, *L'etica e il mercato, la responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002.
- A. Dignam, *Hicks & Goo's Cases and Materials on Company Law*, Oxford, University Press, edizione n. 7, 2011.
- G. Forlin – L. Smail, *Criminal Responsibility for Work Related Accidents*, in *Corporate Liability: Work Related Deaths and Criminal Prosecution*, Bloomsbury Professional Ltd, 2010.
- F. Gandini, *La responsabilità delle "commercial organizations" nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, n. 4.

- B-L. Garret, *To big to jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.
- G. Gentile, *L'illecito colposo dell'ente collettivo – Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, Giappichelli, Torino, 2009.
- J. Gobert, *Corporate Criminality: Four models of Fault*, Society of Legal Scholars, 1994 volume 14, n.3.
- J. Gobert – M. Punch, *Rethinking Corporate Crime*, Cambridge, University press, 2003.
- J. Gobert, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 – Thirteen Years in Making but Was it Worth the Wait?*, in *Modern Law Review*, 2008, volume 71, n. 3.
- J. Gobert, *Squaring the circle. The relationship between individual and organizational fault*, in Gobert, Pascal a cura di, *European Developments in Corporate Criminal Liability*, 2011, London.
- R. Guerrini, *Profili comparatistici della responsabilità da reato degli enti*, in *Studi senesi*, 2008, n.1.
- S. Field – N. Jörg, *Corporate criminal liability and manslaughter: should we be going Dutch?*, in *Crim. LR*, 1991.
- B. Harvey – J. Marston, *Cases and Commentary on Tort*, Oxford, University Press, 2004.
- J. Horder, *The criminal Liability of Organisation for Manslaughter and Other Serious Offences*, in Hetherington, a cura di, *Halsbury's Laws of England Centenary Essays*, Lexisnexis, Butterworths, 2007.
- C. Limone, *Responsabilità degli enti nel sistema inglese. Corporate Manslaughter Act 2007 e Bribery Act 2010*, in www.rivista231.it, agosto 2012.
- R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Giuffrè, Siena, 2005.
- A. Manna, *La regola dell'oltre ragionevole nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 2.
- J. Mardell – K. Serfozo, *Personal Injury and Clinical Negligence Litigation*, The University of law, 2018.
- G. Marinucci – E. Dolcini, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*, Giuffrè, 2004.
- J. Martin-T. Storey, *Unlocking Criminal Law*, Routledge, 2010.
- F. Mazzacuva, *Deferred Prosecution Agreements: Riabilitazione "negoziata" per l'ente-collettivo indagato. Analisi comparata dei sistemati di area Anglo-americana*, in *Ind. pen.*, 2013, n.2.
- V. Mongillo, *The Bribery Act 2010 – Corporate Criminal Liability for bribery offences*, in Fiorella, a cura di, *Corporate Criminal Liability e Compliance Programs, Volume I, Liability "ex Crimine" of Legal Entities in Member States*, Jovene, 2012.
- V. Mongillo, *La responsabilità penale tra individuo e ente collettivo*, Giappichelli, Torino, 2018.
- E. Mujih, *Reform of the law of corporate killing: a toughening or softening of the law?*, in *Company Lawyer*, 2008, vol. 29, n.3.
- C. Nana, *Revisiting the Question of Imputation in Corporate Criminal Law*, Cambridge Scholars Publishing, 2010.
- L. Orland, *The trasformation of Corporate criminal law*, 1 *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.*, 2006
- D. Ormerod, *Smith and Hogan's Criminal Law*, Oxford UP, Oxford, 2008.
- D. Ormerod – R. Taylor, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008, volume 8.
- D. ORMEROD, *Smith-Hogan, Criminal Law: Cases and materials*, Oxford, Oxford University Press, 2009.
- A.PINTO – M. EVANS, *Corporate criminal liability*, Sweet & Maxwell, London, 2003.

- D. Piva, *La responsabilità del vertice, pe "organizzazione difettosa" nel diritto penale del lavoro*, Jovene, Napoli, 2011.
- R. A. Ruggero, *Non prosecution agreements e criminalità di impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico*, in www.diritto_penalecontemporaneo.it, 12 ottobre 2015.
- V. Torre, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, in *Rim. trim. dir. pen. econ.*, n.1\2, 2009.
- P. Verrico, *Cotswold Geotechnical Holdings Limited sentenced following corporate manslaughter conviction*, 18 febbraio 2011, www.eversheds-sutherland.com/.
- E. Villani, *Alle radici del concetto di colpa di organizzazione nell'illecito dell'ente da reato*, Jovene, Napoli, 2016.
- C. Wells, *Corporation and criminal responsibility*, Oxford Press, Oxford, 2001.
- C. Wells, *Bribery: Corporate Criminal liability under Draft bill 2009*, in *Criminal Law Review*, 2009.
- C. Wells, *Corporate Criminal Liability In England and Wales: past, present and future*, in Pieth-Ivory, a cura di, *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*, Springer, 2011.
- C. Wells, *Corporate Liability: Ten Years Review*, *Criminal Law Review*, 2014.
- C.R.N. Winn, *The criminal responsibility of corporations*, in *Cambridge Law Journal*, 1929, volume 3, n. 3.